

PROFESSIONE GEOMETRA

News



Informazioni e approfondimenti
professionali a cura della

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
"DONNE GEOMETRA"

Consiglio Nazionale Geometri
e Geometri Laureati
presso Ministero della Giustizia

Indirizzo Web :
www.donnegeometra.it

N.05 | 09

*Gentile Collega, desideriamo ricordare in questa breve nota l'eccezionalità di una donna che di recente ci ha lasciati e che vivendo in un periodo storico molto difficile dell'Italia del dopo guerra è riuscita a lasciare un'impronta di sé grazie alla sua intelligenza ed ad un carattere capace, caparbio e dinamico. **Parliamo di Susanna Agnelli***



***"Sunì" come veniva chiamata in famiglia.** La sua vita, fatta di garbo, stile ma anche di polso, si è svolta tutta all'interno di quel perimetro quadrato valoriale (azienda-famiglia-missione-Patria), in cui è stata rigidamente educata e che ha raccontato con maestria nel suo romanzo, diventato un best-seller, **"Vestivamo alla marinara"**. Una Donna presente e tenace in ogni aspetto della vita, da quello tragico di una guerra, durante la quale si è spesa come crocerossina, in quello di sposa e madre di sei figli a quello di sindaco del comune di Monte Argentario, facendosi apprezzare da subito per il suo spirito ecologista ante-litteram, a **Ministro degli Esteri**, essendo quindi **la prima ed unica donna nella storia italiana ad accedere al dicastero che ha sede alla Farnesina**. Non mancarono certo le critiche: fu accusata di essere un'ambientalista-snob, interessata a preservare un angolo di natura incontaminata riservato ai ricchi, comunque fosse ha lasciato in ogni fare il marchio di sé.*

C'è molto da apprendere dal suo fare!

*Animatrice instancabile di iniziative benefiche, abbiamo perso una donna dalle straordinarie qualità, che ha posto con profonda dedizione la sua intelligenza e le sue conoscenze al servizio del Paese. Una protagonista della cultura e della politica. Una testa con tante idee, uno stile ineguagliabile, **la dimostrazione che si possono realizzare i progetti solo con costanza, franchezza, dedizione, passione.***

*“Alta, capelli grigi, sempre abbronzata, sguardo chiaro e ironico, assomiglia molto al fratello Gianni. Tra i fratelli è lei quella che gode della maggior confidenza dell'Avvocato”, ha scritto di lei **Enzo Biagi** una decina di anni fa, aggiungendo: “La chiamano **Sunì**: è una donna coraggiosa che ha soprattutto un merito, la sincerità”. Sotto la corazza formalista impostale sin dall'infanzia e quella diffidenza di chi temeva di essere cercata solo in quanto al suo cognome, nelle pagine dei suoi libri ha però rivelato una vena sentimentale, un atteggiamento aperto e una capacità di amare e di porre sinceramente attenzione agli altri.*

***La vogliamo ricordare in questo nostro editoriale, perché riteniamo, da Donne impegnate nella storica professione del Geometra, che il suo stile, è un esempio da seguire.** Mai spazio alla polemica, alle critiche, alla cafonaggine dozzinale del popolino, solo una battuta sarcastica per proseguire sulla strada dei progetti ingegnosi a servizio di tutti. **Desideriamo ricordarla pure nel 63° anniversario del Referendum istituzionale del 1946, nel quale la maggioranza degli italiani si pronunciò a favore della Repubblica.** Il **2 giugno** è un inno ai valori di noi italiani, al temperamento e alla voglia di riscattarci sempre, anche dopo le grandi guerre, rinnovandoci con tenacia e orgoglio incomparabili. **Sunì** è un autentico esempio di italiana, ma ciascuno di noi che porta nel tricolore nel cuore, sa esserlo in ogni progetto intrapreso.*

Con le sue ceneri disperse in mare, in un giorno di tempesta, diamo l'addio alla signora della solidarietà.....un esempio da imitare e conservare nel cuore per sempre.

A te Sunì, che hai saputo insegnare all'ITALIA e al mondo l'arte di realizzare le idee e la ricchezza dell'autenticità dei valori..... Grazie !



Noi della Redazione “Professione Geometra”

editoriale.....	Pg.2
cassa italiana geometri mav 2009.....	Pg.4
consiglio nazionale geometri : riconoscimento titolo geometra laureato.....	Pg.4
"il geometra risponde": iniziativa del collegio di torino.....	Pg.4
dal sito donnegeometra il video e la relazione sulle barriere architettoniche.....	Pg.4
l'associazione donne geometra incontra il collegio di livorno.....	Pg.4
volontari per l'abruzzo.....	Pg.5
una proposta di lavoro.....	Pg.5
catasto: sperimentazione procedura per l'iscrizione delle nuove costruzioni.....	Pg.5
manuale utente cvsig 1.1. in italiano.....	Pg.5
piano casa prende forma per iniziativa delle regioni.....	Pg.6
adeguamento prezzi materiali da costruzione - compensazione straordinaria.....	Pg.7
ance: le linee guida per le imprese di costruzione.....	Pg.8
inail: guida operativa al montaggio, smontaggio e uso dei ponteggi.....	Pg.8
tu sicurezza: gli adempimenti in vigore dal 16 maggio.....	Pg.9
sul sito del ministero del lavoro una sezione apposita dedicata al durc.....	Pg.9
vigili del fuoco: per gli impianti elettrici temporanei è obbligatoria la dichiarazione di conformità.....	Pg.9
real estate -il nuovo manuale per la valutazione.....	Pg.10
garanzia preliminare : la sicurezza nel contratto di compravendita.....	Pg.10
torna la voglia di casa ma eco piace di più.....	Pg.10
piccola proprietà contadina. il giudice agevola il passaggio.....	Pg.11
risparmio energetico, pronto il modello per la detrazione 55%.....	Pg.11
pannelli solari galleggianti dall'australia.....	Pg.11
fotovoltaico la II edizione della guida all'integrazione architettonica del g.s.e.....	Pg.11
fotovoltaico: aree soggette a imposta di registro.....	Pg.12
professionisti: chiarimenti in tema di spese su immobili.....	Pg.13
5 per mille la lista dei destinatari consultabile sul sito dell'agenzia delle entrate.....	Pg.14
unico 2009 - piccolo vademecum sui versamenti delle imposte e oneri detraibili.....	Pg.16
versamento acconto ici 2009 e nuovo bollettino.....	Pg.17
unico 2009 compilazione on line.....	Pg.17
studi di settore: nuovi parametri tengono conto del periodo di crisi.....	Pg.17
abruzzo: l'assistenza dell'agenzia delle entrate viaggia anche sulla linea telefonica.....	Pg.18
iva esigibilità differita: i chiarimenti dell'agenzia delle entrate.....	Pg.19
tasso ufficiale di riferimento.....	Pg.19
istat - indice prezzi al consumo marzo 2009.....	Pg.19
istat - indice prezzi al consumo aprile 2009.....	Pg.19
sentenze.....	Pg.19
notizie, curiosità, suggerimenti (computer, viaggi, salute).....	Pg.29
approfondimento : PRIVACY PARTE II	Pg.35



Associazione Nazionale "Donne Geometra"

sede operativa :
Via Barberini n. 68 - 00187 Roma
C.f. 91113430408

Tutti i numeri precedenti, possono essere scaricati direttamente dal sito: www.donnegeometra.it



CASSA ITALIANA GEOMETRI – PAGAMENTO MAV ANCHE ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2010

La **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri**, ha emesso i Mav con scadenze al **31 Maggio e 31 Luglio 2009**. Considerata la situazione economica internazionale, sarà possibile eccezionalmente versare gli importi dovuti entro il **15 Febbraio 2010**, con l'aggiunta degli interessi al 6% annui.

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

Il **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati**, considerato che molti iscritti negli Albi, hanno conseguito la laurea triennale, ha ritenuto opportuno disciplinare l'utilizzo del titolo acquisito; pertanto ai geometri in possesso dei requisiti è riconosciuta la qualifica di "**Geometra Laureato**". I Collegi muniranno i laureati con un apposito timbro.

"IL GEOMETRA RISPONDE" – INIZIATIVA DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO

E' un'iniziativa del **Collegio Geometri della Provincia di Torino** che mette a disposizione una nutrita schiera di professionisti pronti a incontrare settimanalmente i cittadini offrendo un servizio di consulenza gratuita in materia di risparmio energetico, catasto, stime immobiliari, agevolazioni fiscali in campo edile e a questioni condominiali. Il servizio è svolto nelle biblioteche civiche e fa seguito all'iniziativa che vede i notai prestare consulenza gratuita. Con "Il Geometra risponde" risulta inoltre ulteriormente ampliato il ruolo delle biblioteche pubbliche nella diffusione dell'informazione di comunità.

BARRIERE ARCHITETTONICHE : COLLEGAMENTO SUL SITO CON IL VIDEO E RELAZIONE

Anche in occasione dell'ultima Assemblea dei Presidenti tenutasi a Roma il 2 Aprile scorso, questa Associazione ha avuto la possibilità di relazionare su di un argomento molto importante: LE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Si è inteso stilare una relazione ed un video esplicativo riguardanti le problematiche, i possibili sbocchi lavorativi, le soluzioni ed il giusto approccio per il superamento di tali barriere, non solo fisiche ma anche mentali.

[Relazione](#)
[Video barriere architettoniche](#)

L'ASSOCIAZIONE "DONNE GEOMETRA" INCONTRA IL COLLEGIO DI LIVORNO

Con interesse, lungimiranza spirito costruttivo, il Presidente del Collegio di Livorno geom. Fabrizio Puccini ha sostenuto le proprie iscritte nell'iniziativa, (sulla scia operativa delle attività condotte dell'Associazione "Donne Geometra") di aggregarsi per creare un nucleo operativo capace di creare idee, proposte a sostegno della professione. Infatti il 25 maggio 2009, presso la sede del Collegio di Livorno le iscritte riunitesi, hanno delineato le linee guida del neonato gruppo di lavoro finalizzato, come già detto, a proporre idee e progetti a supporto della nostra professione nei suoi più svariati e poliedrici aspetti che la rendono appetibile e affascinante.

Le rappresentanti dell'associazione "Donne Geometra" hanno partecipato ai lavori, suscitando grande coraggio ed entusiasmo, per proseguire verso obiettivi comuni di Categoria.

Colleghe preparate, coraggiose, concrete hanno espresso così il loro riconoscimento all'Associazione Nazionale "Donne Geometra".

"Grazie di averci trasferito la vostra preziosa esperienza personale e professionale come un unicum che non separa o divide l'uno dall'altro trasferendosi poi al sociale, al politico e perché no al cosmico non può far altro che inorgoglierci e spronarci a continuare a valorizzare il nostro genere all'interno della nostra categoria, diventando motori di un cambiamento culturale silenzioso e pacifico basato sulla condivisione e sull'unità d'intenti."

NOI dell'Associazione "Donne Geometra" da ciò, rinnovate e incoraggiate nell'entusiasmo di proseguire un lavoro certosino e silenzioso condotto ormai da diverso tempo, **Vogliamo**, con queste poche righe, ringraziare di cuore, il **Presidente Geom Fabrizio Puccini** del Collegio di Livorno e le numerose colleghe presenti, per averci invitate, prendendoci come esempio, a sostegno della loro iniziativa.

Alle colleghe di Livorno assicuriamo la nostra totale disponibilità, auspicando che nascano analoghe iniziative in seno ai collegi che appieno hanno compreso lo spirito che anima le attività della nostra associazione. GRAZIE e AUGURI

VOLONTARI PER L'ABRUZZO

Sono state più di 500 le risposte di Colleghi e Colleghe di tutta l'Italia all'appello lanciata dall'Associazione donne Geometra per portare la propria esperienza tecnica nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma. Alcuni di voi sono stati contattati dalle Associazioni di volontariato e chiamati sul posto, potendo così contribuire con il vostro prezioso aiuto al difficile cammino verso la normalità di questo territorio così duramente provato. Altri verranno contattati prossimamente..... la nostra presenza nelle zone del sisma continua Perché c'è ancora veramente molto da fare. Giungano comunque a tutti ...tutti voi.... I nostri ringraziamenti...per aver risposto così numerosi...per esserci stati ... mettendo a disposizione le vostre capacità e la vostra esperienza.... **GRAZIE !!!!**

UNA PROPOSTA DI LAVORO

Gemma Spa, società che opera nei servizi per il territorio sul Comune di Roma, per il potenziamento della struttura sta cercando a Roma:

• **Personale per l'istruzione di pratiche di condono edilizio** (Rif. MG-002);

Per la posizione si richiedono i seguenti requisiti: laurea in Architettura o Ingegneria oppure diploma di **Geometra**, età massima 35 anni, buona conoscenza informatica del pacchetto Office (Word, Excel, Internet e posta elettronica), forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi, buone capacità relazionali ed interpersonali, spiccate capacità di lavorare in team in contesti di forte evoluzione e cambiamento. Di contro si offrono: contratto iniziale a progetto, reale opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico in fase di particolare trasformazione, programma di formazione a carico dell'azienda sulle normative di riferimento. Sede di lavoro: Roma.

Per le candidature è necessario inviare il curriculum vitae, con l'indicazione del riferimento relativo alla posizione di interesse, all'indirizzo email risorseumane@gemmaspa.it. Per ulteriori info: www.gemmaspa.it

CATASTO: SPERIMENTAZIONE PROCEDURA PER LA PRIMA ISCRIZIONE DELLE NUOVE COSTRUZIONI

Con la **circolare n. 1/2009 del 8.5.2009** dell'Agenzia del Territorio, è stata avviata su parte del suolo nazionale la sperimentazione di una nuova procedura per la prima iscrizione degli immobili nel Catasto Edilizio Urbano, a seguito di nuova edificazione. Lo sviluppo della sperimentazione, in accordo con i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali dei tecnici abilitati alla presentazione degli atti di aggiornamento, si rende necessaria in virtù della complessità delle procedure informatiche, per individuare eventuali interventi migliorativi prima di una estensione in tutta Italia.

Scopo della nuova procedura è essenzialmente garantire la continuità dei dati e delle informazioni tra il Catasto Terreni ed il Catasto Edilizio Urbano nella fase di cambiamento di stato di una particella di terreno a seguito della edificazione, con riferimento ai titolari di diritti ed ai nuovi identificativi delle unità immobiliari. Si tratta anche di un primo passo verso l'auspicata unificazione tramite un'unica procedura, ai fini dell'edificazione o dell'ampliamento di nuove costruzioni, degli attuali PREGEO (aggiornamento cartografico) e DOCFA (aggiornamento del CEU). Dall'11.5.2009 negli uffici provinciali di **Siena, Como, Rieti, Isernia e Rimini**, i tipi mappali presentati con la procedura PREGEO 10 devono seguire l'iter procedurale descritto con la circolare.

[PER SCARICARE LA CIRCOLARE CLICCA QUI](#)

MANUALE UTENTE GVSIG 1.1 IN ITALIANO

E' stato pubblicato il **manuale utente di gvSIG 1.1 in italiano** (disponibile anche in formato PDF). Si tratta della prima traduzione, oltre a quella in lingua inglese, a vedere la luce.

Il progetto gvSIG nasce per iniziativa della Generalitat Valenciana, in particolare del Dipartimento di Infrastrutture e Trasporti utilizzando software libero. L'Università Jaume I svolge il ruolo di supervisore, affinché lo sviluppo sia conforme a tutti gli standard internazionali (Open GIS Consortium).



GvSIG è un programma orientato alla gestione dell'informazione geografica. E' caratterizzato da un'interfaccia semplice ed amichevole e dalla capacità di accedere agevolmente ai formati più diffusi (raster e vettoriali). Inoltre, gvSIG è in grado di integrare in una vista sia dati locali che remoti, mediante servizi WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service), WCS (Web Coverage Service) o JDBC (Java Database Connectivity). Il programma è orientato verso gli utilizzatori finali dell'informazione geografica, i professionisti ed il personale della Pubblica Amministrazione. L'applicazione è a codice

aperto, con licenza GPL (General Public License).

Per effettuare il download del manuale in formato pdf: <ftp://downloads.gvsig.org>

Per effettuare il download dell'ultima versione: <http://www.gvsig.gva.es>

Per collaborare al progetto scrivi a: gvsig@gva.es

PIANO CASA- PRENDE FORMA PER INIZIATIVA DELLE REGIONI

In attesa di un decreto legge del governo con le semplificazioni per l'edilizia abitativa e le norme antisismica, che non riesce a trovare un punto di incontro con le richieste dei governatori, il "piano casa bis" comincia a prendere forma per iniziativa delle Regioni stesse. In base all'accordo dello scorso aprile, queste si impegnano a approvare dei provvedimenti per permettere ampliamenti delle cubature fino al 20% o fino al 35% nel caso di demolizione e ricostruzione delle abitazioni mono e bifamiliari entro 90 giorni.



C'è chi sta fissando paletti rigidi per tutelare centri storici e paesaggio e chi sta allargando la possibilità degli interventi. La prima a dotarsi di una legge regionale è stata la Toscana. L'ultima iniziativa è della giunta campana. Il testo del Veneto tornerà in consiglio regionale dopo le elezioni. Quasi pronte Sicilia, Umbria, Piemonte, Lombardia. E ieri da Bari Berlusconi ha detto: "Il decreto vedrà la luce entro il 15 giugno". Ha aggiunto che "nelle regioni governate dal centrodestra, la legge è pronta". E ha ricordato gli effetti previsti sull'economia: "dai 30 ai 100 miliardi di euro, che ora riposano in banca, verranno immessi sul mercato edilizio". Ha parlato anche della crisi: "Tutti concordano che ci sono segnali di una crisi minore, si vede qualche segnale di ripresa".

TOSCANA: La prima a muoversi, esclusi i centri storici. Ha approvato la legge regionale. Con una semplice dichiarazione di inizio attività sarà possibile ampliare fino al 20% case mono e bifamiliari; fino al 35% nel caso di demolizioni e ricostruzioni. Niente interventi in deroga nei centri storici e per le case condonate.

VAL D'AOSTA: Alberghi e ristoranti possono ingrandirsi del 40%. La Giunta ha all'esame una bozza, ma prima delle indicazioni del governo un disegno di legge regionale aveva già dato la possibilità ad alberghi e ad alcune categorie di ristoranti di ampliare la superficie fino al 40 per cento in deroga ai piani regolatori dei Comuni.

PIEMONTE: Progetto per le villette che risparmiano energia. La giunta ha approvato una legge che ora passa al consiglio: fino alla fine del 2010 si potrà ampliare o demolire e ricostruire in deroga ai piani regolatori, ma solo rispettando il risparmio energetico, per villette mono-bifamiliare o per edilizia sovvenzionata sotto ai mille metri cubi.

LIGURIA: Coinvolte 200 mila abitazioni ma con tutela del territorio. La regione si è impegnata ad approvare il piano che recepisce le direttive del governo, ma con rigorosi criteri di tutela del territorio. Demolizioni e ricostruzioni saranno legate al recupero del tessuto urbano. All'ampliamento, secondo i tecnici, saranno interessate 200 mila abitazioni.

LOMBARDIA: Ai Comuni la facoltà di raddoppiare l'aumento. La Giunta, mercoledì dovrebbe approvare un progetto che prevede la possibilità di ampliare del 20% le abitazioni (per i Comuni che avevano già previsto questa possibilità si passerebbe al 40). Per i capannoni da abbattere e ricostruire ampliamento fino al 30%.

EMILIA ROMAGNA: Emendamento con paletti alla legge urbanistica. La regione presenterà un emendamento alla legge 20/2000 sull'urbanistica. Severi i requisiti richiesti per poter utilizzare le nuove regole: in caso di abbattimento, infatti, l'edificio dovrà essere ricostruito con i massimi parametri di efficienza energetica.

VENETO: Più spazi di manovra per gli edifici in bioedilizia. La Giunta ha approvato il testo lo scorso aprile. Si consente di ampliare del 20% la cubatura degli edifici esistenti, residenziali e non. Se l'edificio è fatiscente e anteriore al 1989, chi lo demolisce e ricostruisce può ampliarlo del 30 o addirittura del 40% se in bioedilizia.

FRIULI VENEZIA GIULIA: Dichiarazione inizio lavori e tempi ridotti per chi acquista. Il disegno di legge allo studio liberalizza ampliamenti fino al 20% di edifici residenziali con la presentazione di dichiarazione inizio lavori. Il Friuli approverà anche un codice di semplificazione e riduzione tempi per chi si appresta ad acquistare casa o appartamento.

UMBRIA: Ambiente e sicurezza prime regole da rispettare. Il disegno di legge umbro, in discussione in commissione, mira ad assicurare sostenibilità ecologica, sicurezza, efficienza e funzionalità degli insediamenti e qualità del paesaggio. Definisce le norme per gli incrementi di superficie degli immobili.

TRENTINO ALTO ADIGE: A Bolzano norme già in vigore con alti standard energetici. La provincia autonoma di Bolzano ha attuato le norme sul piano casa prevedendo gli ampliamenti negli edifici esistenti o concessionati al 2005, ma a patto che si raggiunga un alto standard energetico. La provincia di Trento ha competenza esclusiva in materia.

MARCHE: La giunta pronta al varo contro la crisi dell'edilizia. A giorni la bozza di legge dovrebbe approdare in giunta. Il testo è stato sottoposto ai capigruppo della maggioranza del consiglio regionale e ai portatori d'interesse (costruttori, categorie). Obiettivo: sostegno all'edilizia, colpita dalla crisi con il 60% delle aziende in Cig.

ABRUZZO: Il terremoto ha bloccato tutto ora regole più severe. Il terremoto, chiaramente, ha rallentato l'attività legislativa. Si prevede però il varo di due leggi separate sul piano casa e sulle norme antisismiche che dovranno essere seguite con severità. L'obiettivo è portare L'Aquila da zona a rischio R2 a zona R1.

LAZIO: Un'attenzione particolare ai vincoli paesaggistici. La proposta del piano casa nella Regione Lazio arriverà in giunta intorno alla metà di giugno. La legge, che è ancora al vaglio dei tecnici, dovrebbe prestare particolare attenzione al rispetto dei vincoli paesaggistici.

CAMPANIA: Cambio di destinazione per i capannoni dismessi. Ddl approvato in giunta la scorsa settimana: aumento del 20% dei volumi per villette mono e bifamiliari e del 35% per gli edifici abbattuti e ricostruiti secondo norme più sicure; riqualificazione e cambio di destinazione per capannoni industriali dismessi da destinare ad abitazioni.

PUGLIA: Sarà vietato intervenire in zone di interesse storico. C'è una bozza che dovrebbe escludere dagli interventi le aree di prestigio paesaggistico e storico culturale. Per il premio di cubatura al 35% destinato a demolizioni e ricostruzioni, la Regione ha già approvato una legge che prevede incentivi per trasformazioni ecosostenibili.

SICILIA: Via a due provvedimenti in deroga ai piani regolatori. Ci sono due disegni di legge presentati, entrambi prevedono la possibilità di aumentare le cubature del 20 e del 30 per cento anche in deroga ai piani regolatori e di demolire e ricostruire edifici vecchi rispettando gli standard di sicurezza **Quattro incerte.** Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna sembrano essere le Regioni più in ritardo riguardo alla presentazione e approvazione delle nuove norme sull'edilizia. Non hanno adottato provvedimenti specifici perché in attesa del varo del decreto legge di semplificazione edilizia.

ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE - COMPENSAZIONE STRAORDINARIA



Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 30.4.2009, pubblicato sulla G.U. n. 106 del 9.5.2009, è stata data attuazione al

disposto dell'art. 1 della L. 201/2008 che ha introdotto un meccanismo straordinario, valido cioè solo con riferimento alle variazioni occorse nel 2008, per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione il cui prezzo sia variato in modo particolarmente rilevante.

La compensazione dei prezzi prevista dalla L. 201/2008

L'art. 1 della legge, in deroga alla disciplina ordinaria di cui ai commi 4, 5, 6 e 6-bis dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) ha stabilito esclusivamente per l'anno 2008 che la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel 2008, le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi rilevate su base semestrale da apposito decreto ministeriale, eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.

Il decreto ministeriale 30.4.2009

In attuazione della normativa sopra descritta, il decreto individua, con riferimento ai materiali più significativi:

- i prezzi medi per il 2007 e le variazioni percentuali superiori all'8% verificatesi rispetto a tali prezzi nel corso del primo e del secondo semestre del 2008 (all.1);

- le variazioni percentuali superiori all'8% verificatesi tra il primo ed il secondo semestre del 2008 (all.2);

- i prezzi medi per gli anni dal 2003 al 2006 e le variazioni percentuali superiori al 10% verificatesi rispetto a tali prezzi nel corso del primo e del secondo semestre del 2008 (all. 3);

La disciplina ordinaria per la compensazione dei prezzi

Secondo la disciplina ordinaria di cui all'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, la compensazione dei prezzi è determinata applicando la percentuale di variazione eccedente il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione significativi impiegati, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale che provvede alla rilevazione dei prezzi su base annuale. Una utile tabella comparativa, che evidenzia le differenze tra la disciplina ordinaria e quella speciale per il 2008, è pubblicata a corredo della L. 201/2008

In attuazione di ciò sono stati fino a questo momento emanati i seguenti decreti ministeriali:

- decreto 30 giugno 2005 (prezzi 2003 e variazioni verificatesi nel 2004); decreto 11 ottobre 2006 (prezzi 2004 e variazioni verificatesi nel 2005); decreto 2 gennaio 2008 (prezzi 2005 e variazioni verificatesi nel 2006);

decreto 24 luglio 2008 (prezzi 2006 e variazioni verificatesi nel 2007).

ANCE: LE LINEE GUIDA PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONE

L'Ance ha provveduto, di concerto con l'Istituto di certificazione per le imprese nelle costruzioni (ICIC), ad elaborare le linee guida per la realizzazione di un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (SGSL) all'interno delle imprese di costruzione volto da una parte a prevenire gli infortuni sul lavoro adottando tutte le misure più idonee, dall'altra a ridurre il rischio per le imprese di incorrere nella responsabilità amministrativa delineata dal Dlgs 231/2001 e ora codificata dal testo sicurezza (Dlgs 81/2008). Il documento è stato redatto con l'obiettivo di facilitare le imprese di costruzione nel complesso compito di istituire e attuare un sistema di gestione (SGSL) coerente con i requisiti previsti dalle "Linee guida per un Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro" prodotte da UNI e INAIL nel 2001 e per risultare coerenti anche con le "Indicazioni specifiche per l'applicazione nelle aziende di costruzioni esercenti cantieri temporanei e mobili", elaborate e approvate il 24 giugno 2003. Allineandosi totalmente alle linee guida UNI-INAIL, il sistema di gestione (SGSL) previsto dall'ANCE per le imprese di costruzioni prevede:

- una fase preliminare di impianto del sistema che si traduce nella definizione del documento programmatico e nella sua diffusione;
- una fase di esercizio e di controllo da parte dell'impresa e dei singoli cantieri ossia di verifica e proposta di modifica del PSC predisposto dalla committenza
- infine una fase di riesame e di miglioramento del sistema;

Naturalmente le varie fasi possono intersecarsi e interagire fra loro, ma, a fini esemplificativi e per una maggiore comprensione, nelle linee guida gli adempimenti relativi a ciascuna fase sono illustrati separatamente. Ogni linea guida è corredata da esempi applicativi che costituiscono un modello non vincolante, che può essere modificato, a volte anche profondamente, a seconda della tipologia organizzativa dell'impresa e delle sue dimensioni al fine di renderlo aderente alle varie realtà presenti sul territorio.

[Scarica le linee guida](#)

DALL'INAIL LA "GUIDA OPERATIVA AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E USO DEI PONTEGGI"

Il D.lgs 235/03 ha introdotto per il datore di lavoro due obblighi rigorosi: l'obbligo della redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PIMUS), e la formazione specifica per i preposti e gli addetti al loro utilizzo.

Il PIMUS non è, né sostituisce, il documento di valutazione dei rischi ma è un Piano dettagliato ed integrato di istruzioni per l'uso e di applicazione generalizzata, nonché di progetti particolareggiati per gli schemi speciali del ponteggio.

Esso deve essere predisposto ogni volta che sia necessario allestire un ponteggio metallico dotato di libretto di autorizzazione ministeriale.

L'obbligo della redazione del PIMUS è del datore di lavoro che può provvedere a redigerlo anche per il tramite di una "persona competente", che per esperienza, conoscenza e professionalità tecnica sia in grado di elaborarlo.

I ponteggi possono essere di tre tipi:

1. Ponteggio a Telaio Prefabbricato
2. Ponteggio tubo e giunto
3. Ponteggi Multidirezionali

Tutti i ponteggi, per poter essere commercializzati, devono essere soggetti a collaudo e provvisti di Autorizzazione Ministeriale; tale autorizzazione deve accompagnare l'uso delle attrezzature. Esse contengono le necessarie istruzioni di montaggio, i calcoli e le norme di utilizzo. Le operazioni di montaggio e smontaggio devono essere effettuate secondo quanto previsto nel PIMUS, che non può mai essere generico ma deve essere redatto in modo specifico per ogni opera provvisoria. Nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 m, devono essere adottati, seguendo lo sviluppo dei lavori, ponteggi, adeguate impalcature, idonee opere provvisorie e, comunque, precauzioni idonee ad eliminare i pericoli di cadute di persone o cose. Più volte e da più parti si è sottolineata la pericolosità dei lavori in quota; in edilizia il 20% delle morti nei luoghi di lavoro avviene per caduta dall'alto, per il mancato rispetto delle norme che regolano la costruzione ed il montaggio dei ponteggi, per la mancanza di adeguata formazione ed informazione da parte di coloro che devono utilizzare i dispositivi individuali di sicurezza e, a volte, benché formati ed informati, per l'inadeguatezza dei comportamenti messi in essere dagli stessi utilizzatori. Per le suddette ragioni l'INAIL Campania e il coordinamento regionale dei CPT hanno curato la redazione della "Guida Operativa al Montaggio, Smontaggio e Uso dei Ponteggi". La "Guida Operativa al Montaggio, Smontaggio e Uso dei Ponteggi" è parte e frutto di un progetto finalizzato ad avviare un ampio ed articolato programma di formazione per gli addetti e i preposti al montaggio e smontaggio dei ponteggi.

[Clicca qui per scaricare il testo della "Guida Operativa al Montaggio, Smontaggio e Uso dei Ponteggi"](#)

TU SICUREZZA: GLI ADEMPIMENTI IN VIGORE DAL 16 MAGGIO

Il 16 maggio sono entrati in vigore gli adempimenti previsti dal D. Leg.vo 81/2008 la cui operatività era stata rimandata dalla L. 14/2009, di conversione del cosiddetto decreto-legge «Milleproroghe». La proroga era stata disposta in attesa delle modifiche al suddetto D. Leg.vo 81/2008, la cui emanazione era teoricamente prevista proprio per il 16 maggio. Peraltro l'iter del decreto correttivo è ancora in corso, dal momento che la bozza approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 marzo è stata parzialmente bocciata dalla Conferenza unificata Stato-Autonomie locali, che ne ha proposto una nuova versione emendata. Dunque allo stato attuale **il decreto correttivo è previsto entro il 15 agosto**, dal momento che il Governo può comunque sfruttare la proroga di tre mesi del termine per l'emanazione di disposizioni correttive, prevista dalla L. 123/2007. La proroga non riguarda peraltro la scadenza dei termini previsti dal decreto «Milleproroghe», e pertanto i datori di lavoro dovranno dare attuazione, dal 16 maggio, agli adempimenti di seguito discussi.

Valutazione rischi e stress lavoro-correlato: Scatta l'obbligo di munire il Documento di valutazione dei rischi di data certa, e l'obbligo di procedere alla valutazione dello stress lavoro-correlato.

Si ricorda in proposito che l'art. 29 comma 5 del D. Leg.vo 81/2008 prevede la possibilità per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Tale disposizione è destinata ad essere applicata per i 18 mesi successivi all'entrata in vigore di un decreto interministeriale, per il momento non ancora emanato, che introdurrà procedure standardizzate per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei suddetti datori di lavoro, e comunque non oltre il 30 giugno 2012. E' peraltro da ritenere che **anche la suddetta autocertificazione deve, a partire dal 16 maggio, essere munita di data certa**, ricorrendo ad esempio alla cosiddetta «autoprestazione» presso gli uffici postali con timbro apposto direttamente sul documento e non sull'involucro, ovvero tramite autentica notarile o registrazione del documento presso l'Ufficio del Registro.

Riguardo alla **valutazione del rischio stress correlato** al lavoro segnaliamo un interessante contributo recentemente pubblicato

Comunicazione dati infortuni sul lavoro: Scatta l'obbligo per il datore di lavoro, previsto dall'art. 18, comma 1, lettera r), del D. Leg.vo 81/2008 di comunicare all'Inail o all'Ipsema, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, nonché le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a 3 giorni. Però sul sito dell'INAIL è stata pubblicata la Circolare n. 17 del 12 maggio 2009 che fa slittare tale obbligo; la proroga è stata motivata dal ritardo nella definizione delle regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime, o meglio sino all'adozione degli appositi provvedimenti. **Visite mediche in fase preassuntiva:** Scatta infine il **divieto** per il datore di lavoro, previsto dall'art. 41, comma 3, lettera a), del D. Leg.vo 81/2008 di effettuare visite mediche, per il tramite del medico competente, in fase preassuntiva.

SUL SITO DEL MINISTERO DEL LAVORO UNA SEZIONE APPOSITA DEDICATA AL DURC

Il sito del Ministero del Lavoro ospita una nuova sezione interamente dedicata al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Nella sezione è disponibile:

- tutta la normativa emanata in materia;
- le circolari del ministero stesso e degli enti previdenziali;
- la raccolta delle domande e risposte più frequenti sul DURC (FAQ);
- la modulistica con riferimento agli adempimenti obbligatori.

La nuova sezione è raggiungibile all'indirizzo www.lavoro.gov.it/lavoro/durc.

[Clicca qui per visitare la pagina web del Ministero del lavoro](#)

I VIGILI DEL FUOCO: PER GLI IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI È OBBLIGATORIA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Gli impianti elettrici di natura temporanea, sebbene esclusi dall'obbligo di progettazione, devono essere muniti di dichiarazione di conformità resa ai sensi del D. M. 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento Impianti). Tale precisazione è contenuta nella Lettera Circolare n. 1212 del 23 marzo 2009 emanata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco. La Circolare, richiama l'art. 10 comma 2 del citato Regolamento Impianti, che recita *"Sono esclusi dagli obblighi di redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni (...) per la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità"*. Nel provvedimento si fa riferimento in particolare agli impianti realizzati nelle attività soggette a vigilanza antincendio elencate dal D. M. n. 261 del 22/02/1996.

REAL ESTATE - IL NUOVO MANUALE PER LA VALUTAZIONE

Finalmente tradotto in italiano il Red Book di RICS, il manuale di riferimento per i professionisti del settore Real Estate, con le linee guida per la valutazione immobiliare.

La Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) è la più grande associazione a livello internazionale, fondata nel 1868 nel Regno Unito, di professionisti che operano nel settore immobiliare, delle costruzioni, nella gestione del territorio e delle questioni ambientali pertinenti. Il Red Book è un manuale di linee guida per la valutazione immobiliare, divenuto presto il manuale di riferimento per eccellenza, per tutti i professionisti operanti nel campo del Real Estate per la prima volta tradotto anche per il mercato italiano (almeno nella sua versione principale, le metodologie più specifiche, per il momento, sono ancora in lingua inglese). In Italia, in particolare, il numero delle vendite registrate dal settore immobiliare è calato del 13% negli ultimi 10 anni e del 23% se confrontato con i picchi del 2003. Tuttavia, la diminuzione della richiesta di mutui e la contrazione della domanda in Italia, è stata inferiore rispetto alla media degli altri Paesi europei. A scapito di tutto ciò, ad ogni modo, difficilmente i prezzi delle case in Italia, caleranno in maniera marcata (salvo, ovviamente, una gravissima crisi economica). L'offerta immobiliare resta abbondante nonostante il momento di rallentamento, confortata dal fatto che rispetto ad altri Paesi il momento nostrano è meno sfavorevole. Il calo dei prezzi, in conclusione, sarà moderato così come l'attività immobiliare nel 2009. Il contesto, comunque, rimane negativo.

GARANZIA PRELIMINARE - LA SICUREZZA NEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

Il Consiglio nazionale del Notariato in collaborazione con le più importanti associazioni dei consumatori ha messo a punto un'utile guida per chi deve comprare casa.

La firma del contratto preliminare è, infatti, la fase più delicata.

Il preliminare infatti - se ben predisposto - obbliga e al tempo stesso tutela entrambi i protagonisti della compravendita; un'ulteriore garanzia è offerta dalla trascrizione del contratto nei Registri Immobiliari, eseguita dal notaio.

La Guida, come quelle già realizzate, può essere richiesta al Consiglio Nazionale del Notariato o alle Associazioni dei Consumatori che hanno partecipato alla realizzazione del documento, e sarà consultabile sui rispettivi siti web.



[Clicca qui per scaricare la guida](#)

TORNA LA VOGLIA DI CASA MA ECO PIACE DI PIÙ

Il mercato immobiliare torna a tirare: aumentano le vendite degli appartamenti ma con occhio alla qualità. Cresce la sensibilità nei confronti delle tecnologie abitative che rispettano l'ambiente. Nel primo trimestre del 2009 la richiesta di immobili è salita del 12% rispetto al quarto trimestre del 2008

Il 'mattoncino' torna a tirare, la gente - a quanto sembra - inizia a fiutare la fine della crisi e si ricomincia a fare di nuovi progetti per il futuro. Gli agenti immobiliari sono i primi a registrare questo andamento e, seppur con tutte le cautele del caso, cominciano a guardare con maggior fiducia al mercato.

Sono cambiate un po' le cose rispetto al passato, oggi chi compra una casa non si accontenta di quattro mura e un tetto dove abitare. In molti vogliono sapere, ad esempio, se l'impianto elettrico è stato fatto in modo da evitare campi magnetici in determinati punti della casa, come la camera da letto. Oppure se l'appartamento è coibentato per ridurre il consumo di energia per il riscaldamento. E' cresciuta l'attenzione per il tipo di materiali usati e l'eco compatibilità. Insomma, un modo nuovo di vedere l'abitare che piano piano si sta facendo largo anche dalle nostre parti. Oggi i clienti che si presentano nelle agenzie sono spesso molto più preoccupati della qualità che non di altre cose.

PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA. IL GIUDICE "AGEVOLA" IL PASSAGGIO

Agenzia delle Entrate, [risoluzione n. 116/E del 29 aprile 2009](#)



L'acquisto di un terreno agricolo, da parte di una srl, per effetto del decreto di trasferimento dell'autorità giudiziaria, può usufruire comunque delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina (ppc), consistenti nell'esenzione dall'imposta di bollo e nell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa.

RISPARMIO ENERGETICO, PRONTO IL MODELLO PER LA DETRAZIONE 55%



L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello con le relative istruzioni, approvato con [provvedimento direttoriale del 6 maggio 2009](#), che i contribuenti interessati dovranno utilizzare per beneficiare della detrazione del 55 per cento sui lavori effettuati a favore del risparmio energetico. La comunicazione all'agenzia deve essere inviata per i lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta, ovvero per comunicare le spese sostenute negli anni precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Cosa significa? Che se una persona inizia oggi i lavori e li finisce entro il 31 dicembre, non cambia alcunché rispetto alle regole attualmente in vigore: la comunicazione va inviata entro 90 giorni dalla

conclusione dei lavori al sito web dell'Enea e potrà detrarre il 55% delle spese in cinque rate annuali di identico importo. Al contrario se i lavori terminano dopo il 31 dicembre andrà fatta la comunicazione alle Entrate circa le spese sostenute nel 2009, utilizzando il modello predisposto dall'agenzia. L'invio deve essere fatto entro il 31 marzo 2010 per via telematica. Rimane sempre l'obbligo della comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. Nei casi, di lavori iniziati nel 2007 o nel 2008 e che saranno terminati nel 2010, andrà fatta la comunicazione per le spese sostenute nel 2009. Nel caso i lavori siano finiti nel corso del 2009 oppure se nel 2009 non sono state sostenute spese, la comunicazione non dovrebbe essere fatta. Non cambia nulla per gli interventi agevolati e i limiti di spesa. La detrazione è riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull'involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per i seguenti importi :


- riqualificazione energetica di edifici esistenti (valore massimo della detrazione, 100mila euro)
- interventi sull'involucro di edifici esistenti (valore massimo della detrazione, 60mila euro)
- interventi di installazioni di pannelli solari (valore massimo della detrazione, 60mila euro)
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (valore massimo della detrazione, 30mila euro).

[Provvedimento](#)
[Modulo](#)
[Istruzioni](#)

link al sito Enea per l'invio della documentazione tecnica: <http://finanziaria2009.acs.enea.it/>

PANNELLI SOLARI GALLEGGIANTI DALL'AUSTRALIA

La società Sunengy Pty Ltd sta studiando una nuova tecnologia che permetterà di realizzare pannelli fotovoltaici galleggianti realizzati per la maggior parte con materiale plastico, in grado di catturare l'energia del sole, ma anche di produrre energia elettrica ad un costo comparabile a quello dei generatori a combustibili fossili. Il sistema Liquid Solar Array (LSA), letteralmente Modulo Solare Liquido, unisce la tecnologia delle celle fotovoltaiche e della concentrazione ed è costituito da concentratori solari galleggianti, realizzati prevalentemente con materiale plastico. Ogni unità è dotata di un'area di 19 cm² di celle in silicio monocristallino poste alla fine di una struttura conica riflettente e montata poco sopra il livello dell'acqua. La lente, montata superiormente, deve concentrare la luce del sole ed è costituita da uno strato di plexiglas. Infrangibile, trasparente anche a infrarossi e raggi UV, la lente misura solo 800 cm² per 2 mm di spessore. Si tratta di concentratori a inseguimento solare, la cui mobilità permette al dispositivo un ampio angolo di rotazione sfruttabile in caso di forti venti o tempeste per sommergere completamente la struttura ed evitarle possibili danni. La semplicità del design e del funzionamento potrebbe ridurre i costi complessivi fino ad un sesto, soprattutto se al silicio monocristallino venissero preferite celle multigiunzione. Il modulo di base di questo sistema dovrebbe generare approssimativamente 120 W. Per ulteriori informazioni <http://www.sunengy.com/index.html>



FOTOVOLTAICO: ON LINE LA II EDIZIONE DELLA GUIDA ALL'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA DEL G.S.E.

Il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) ha reso disponibile la seconda edizione della guida all'integrazione architettonica del fotovoltaico, redatta secondo le indicazioni dei ministeri competenti e dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. La guida consente di individuare correttamente le tipologie di intervento che possono ricevere il riconoscimento di integrazione architettonica parziale oppure totale secondo le disposizioni del Decreto 19 febbraio 2007, per cui sono previste tariffe incentivanti più vantaggiose.

Il documento è corredato da una vasta gamma di immagini che illustrano come gli impianti fotovoltaici possano integrarsi con i panorami urbani ed extraurbani rispettandone gli equilibri estetici e architettonici. In questa nuova edizione il GSE intende sottolineare che, per ottenere il premio per l'integrazione architettonica di moduli fotovoltaici su pergole, pensiline, tettoie, serre ed ogni altro manufatto, l'impianto deve presentare caratteristiche sostanzialmente diverse dagli impianti a terra, remunerati con apposita tariffa. A tal fine ha ritenuto opportuno fornire indicazioni circa le modalità di integrazione dei moduli necessarie per il riconoscimento dell'integrazione architettonica dell'installazione.

[Clicca qui per scaricare la guida del GSE](#)

FOTOVOLTAICO, AREE SOGGETTE A IMPOSTA DI REGISTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE 112/E DEL 28/04/2009

La cessione del diritto di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica è soggetta a imposta di registro: lo precisa la risoluzione della Agenzia delle Entrate 112/E del 28/04/2009.

La fattispecie riguardava la concessione del diritto di superficie su un terreno agricolo classificato nella zona E del piano regolatore. La società istante aveva proposto l'applicazione dell'Iva in quanto la realizzazione di un impianto avrebbe reso edificabile il terreno in questione.

L'Agenzia invece ha ribadito che pur essendo il diritto di superficie considerato tra le cessioni di beni imponibili ai fini dell'Iva, nel caso in esame si trattava di terreno agricolo secondo la destinazione urbanistica stabilita dai Comune e la costruzione dell'impianto fotovoltaico non comportava il cambio di destinazione ai fini urbanistici; pertanto la cessione è considerata fuori campo Iva sulla base dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/1972.

Di conseguenza l'atto di trasferimento rientra nell'ambito applicativo dell'imposta di registro di cui al Dpr 131/1986 avendo riguardo al soggetto

acquirente (nella fattispecie una società commerciale) e quindi scatta l'aliquota proporzionale del 15% di cui all'articolo 1 della Tariffa parte I del Tuir, con le conseguenti imposte ipotecaria e catastale applicate in misura proporzionale (3% in totale).

Con riferimento alle imposte dirette il diritto di superficie a tempo determinato, costituito sul terreno agricolo e ceduto da una società di capitali, genera plusvalenza in quanto ai sensi dell'articolo 9 del Tuir la cessione dei diritti reali di godimento è equiparata ai trasferimenti a titolo oneroso. La plusvalenza corrisponde all'intero corrispettivo ricevuto e qualora il terreno sia posseduto da più di tre anni, il percepente potrà scegliere di rateizzare la plusvalenza conseguita in cinque esercizi (articolo 86, comma 4 del Tuir). Il caso esaminato nella risoluzione riguarda il diritto di superficie ceduto da una società di capitali che genera plusvalenza.

In modo simmetrico qualora la cessione venga eseguita da una persona fisica o società semplice la fattispecie deve essere inquadrata nell'articolo 67 lettera b) del Tuir; quindi se si tratta di terreno agricolo posseduto da oltre 5 anni, la plusvalenza non è rilevante ai fini delle imposte dirette.

PROFESSIONISTI – CHIARIMENTI IN TEMA DI SPESE SU IMMOBILI

L'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con la R.M. n.99/E/09 per fornire alcuni interessanti chiarimenti che permettono di completare il quadro complessivo del trattamento fiscale degli interventi sugli immobili utilizzati dai professionisti.

Spese su immobili

A partire dal 1 gennaio 2007, contestualmente alla revisione del trattamento fiscale degli immobili posseduti dai professionisti, è stata introdotta una nuova disposizione che regola la deducibilità delle spese sostenute con riferimento a tali beni:

regola valida fino al 31.12.06	le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Eventuali "quinti" relativi a spese sostenute sino al 31/12/2006 sono ancora deducibili secondo le regole precedentemente vigenti (quindi imputando a ciascun anno la quota riportata).
regola valida dal 1.01.07	le spese relative ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione degli immobili devono essere suddivise in: <ul style="list-style-type: none">• spese che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dell'immobile (<i>c.d. spese incrementative</i>), che risultano deducibili per intero seguendo i medesimi criteri di deducibilità previsti per le quote di ammortamento dell'immobile a cui si riferiscono (quindi seguono l'ammortamento dell'immobile);• spese che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento dell'immobile al quale si riferiscono (<i>c.d. spese non incrementative</i>), che risultano deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti dall'inizio del periodo d'imposta, mentre l'eccedenza deve essere rinviata e sarà deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.

Le spese incrementative

La nuova regola sulle spese incrementative, in particolare, crea non trascurabili problemi applicativi in tutte le situazioni dove il costo dell'immobile non è fiscalmente rilevante, in quanto la capitalizzazione delle spese su un costo non ammortizzabile renderebbe di fatto dette spese indeducibili. Grazie alla C.M. n.47/E/08 e alla R.M. n.99/E/09 è però possibile dare soluzione alle seguenti casistiche:

Tipologia d'acquisto dell'immobile	Trattamento fiscale delle spese incrementative sostenute a partire dal 2007
immobili acquistati DAL 2007	Si tratta del caso "standard" previsto dalla norma. Le spese incrementative vengono sostenute con riferimento a fabbricati acquisiti a partire dal 1 gennaio 2007: in questo caso il costo dell'immobile è rilevante e le spese vanno capitalizzate sul valore del bene e, contestualmente a questo, saranno oggetto di ammortamento. Dalla lettura della R.M. n.99/E/09, tale disciplina parrebbe applicabile anche alle spese sostenute su immobili acquistati entro il 14 giugno 1990, poiché il costo di detti immobili è ammortizzabile (ma sul punto serve una conferma).
immobili acquistati FINO AL 2006	Nel caso di spese incrementative sostenute dal 2007 su immobili acquisiti entro il 31/12/06 (il cui costo è pertanto irrilevante), la capitalizzazione avrebbe portato all'indeducibilità. Pertanto, in tale situazione, si applicano le vecchie regole, secondo cui la deduzione delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria risultano integralmente deducibili sull'arco di 5 anni (a partire dal periodo d'imposta nel quale sono state sostenute).
Immobili acquisiti a titolo GRATUITO	Le spese di natura incrementativa sostenute con riferimento ad immobili acquisiti a titolo gratuito (es: donati) restano deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili nell'anno di sostenimento, con l'eventuale eccedenza deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi (si applica quindi la regola delle spese non capitalizzabili).
Immobili di TERZI (leasing o locazione)	Nel caso di spese incrementative sostenute dal 2007 su immobili di proprietà di terzi ma utilizzati dal professionista (la R.M. n.99/E/09 parla esplicitamente di immobili condotti in forza di contratto di locazione, ma il medesimo trattamento pare applicazione anche nel caso di immobile in leasing) esse sono deducibili secondo la regola delle spese non capitalizzabili: nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili nell'anno di sostenimento, mentre l'eventuale eccedenza deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi

5 PER MILLE - OLTRE 46.000 I POSSIBILI DESTINATARI CONSULTABILI SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 28/04/09

Sono stati pubblicati sul sito [web www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) gli elenchi delle diverse tipologie di enti ammessi alla destinazione di una quota della propria Irpef da parte dei contribuenti. Trattasi di 31.849 enti del volontariato, 421 enti della ricerca scientifica e dell'università, 93 enti della salute, 5.855 associazioni sportive dilettantistiche e degli 8.100 Comuni italiani. È possibile che siano riaperti i termini per l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche, in quanto circa 6.000 associazioni, pur avendo i requisiti, non hanno fatto in tempo ad iscriversi. I contribuenti possono indicare a chi destinare il 5 per mille della loro Irpef compilando l'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi Unico Persone Fisiche o modello 730. I contribuenti non obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi possono compilare la scheda allegata al CUD.

UNICO 2009 – PICCOLO VADEMECUM SUI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE E ONERI DETRAIBILI

In vista dell'imminente appuntamento relativo alla prima delle scadenze di versamento delle imposte e degli eventuali contributi risultanti da Unico 2009, si ritiene utile ricordare le caratteristiche principali dell'adempimento, ricordando anche gli istituti della rateazione e della compensazione.

Scadenza ordinaria – 16 giugno 2009

Si ricorda che il prossimo 16 giugno 2009 scade il termine entro il quale i contribuenti devono provvedere al versamento delle imposte derivanti dalla liquidazione di Unico 2009: il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d'imposta 2008, quanto il primo acconto per il periodo d'imposta 2009. Il secondo acconto sarà invece versato entro il 30 novembre 2009.

Scadenza con maggiorazione – 16 luglio 2009

Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, può essere effettuato entro il 16 luglio 2009 con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%; tale maggiorazione viene versata sommandola all'importo cui si riferisce.

Rateazione

Gli importi risultanti da Unico – tanto i versamenti a saldo quanto gli acconti – possono essere rateizzati; il numero massimo, così pure come la scadenza delle rate, varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda del fatto che il primo versamento venga effettuato entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio (in quest'ultimo caso gli importi da rateizzare sono quelli maggiorati dello 0,4%)

La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse dello 0,5% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento.

Versamenti

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

I crediti che risultano dal Modello Unico 2009 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d'imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ovviamente il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi ed il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni successivamente presentate.

Il limite massimo dei crediti d'imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di €516.456,90, per ciascun anno solare. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso. In alternativa il contribuente, ovviamente, può portare in compensazione nell'anno solare successivo l'eccedenza.

In merito alle modalità di esecuzione della compensazione ricordiamo che:

- l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di €516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24;
- è consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare;
- gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono necessariamente essere utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione;
- il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito come meglio crede:

- in compensazione "orizzontale" (ai sensi del D.Lgs. n.241/97) compensando crediti e debiti aventi natura diversa;

- utilizzando il modello F24;

- in compensazione "verticale" in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Saldo Iva

L'importo dovuto a titolo di saldo Iva – il quale ha scadenza ordinaria al 16 marzo – può essere effettuato (per i soli soggetti che presentano il modello Unico) entro il termine per il versamento a saldo delle imposte; occorre comunque ricordare che:

- per il versamento entro il 16 giugno 2009 dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese compreso tra il 17 marzo ed il 16 giugno;
- per il versamento entro il 16 luglio 2009 occorrerà applicare agli importi maggiorati per il versamento al 16 giugno un'ulteriore maggiorazione dello 0,4%;
- il saldo Iva può essere compensato con eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione (e non è dovuta la maggiorazione dello 0,40% sulla parte compensata);
- il saldo Iva può essere rateizzato.

Società di persone

I versamenti dovuti dalle società di persone seguono le medesime regole previste per i versamenti dovuti dalle persone fisiche (quindi scadenza al 16 giugno 2009 ovvero al 16 luglio con maggiorazione).

CHIARIMENTI PER ONERI DETRAIBILI

Dalla Agenzia delle Entrate giungono chiarimenti in merito agli oneri detraibili nella prossima dichiarazione dei redditi. In particolare, nel corso del 2008 e nei primi mesi del 2009, sono stati emanati alcuni interventi di prassi che meglio chiariscono il comportamento da adottare nel caso di acquisto di farmaci e le regole di detrazione degli interessi corrisposti in dipendenza di mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

Scontrini per acquisto di farmaci

L'Amministrazione Finanziaria ricorda che per la deducibilità delle spese relative all'acquisto di farmaci è necessario che le stesse siano certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

Se fino al 31 dicembre 2007 (quindi con riferimento alle spese detratte nella dichiarazione presentata lo scorso anno) era stata ammessa l'indicazione della natura, qualità e quantità dei farmaci venduti anche tramite un documento rilasciato dalle farmacie contestualmente allo scontrino, dal **1° gennaio 2008** non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale di tale documentazione rilasciata a parte; **tutti i dati richiesti dalla normativa, quindi, devono essere contenuti negli scontrini** (o nelle fatture), che non potranno essere presi in considerazione se non riportanti specificatamente la natura (basta l'indicazione generica di "farmaco" o "medicinale"), la qualità (va riportata la specificazione del tipo di farmaco) e la quantità dei medicinali, oltre naturalmente al codice fiscale del destinatario.

Sono detraibili tutti i medicinali, sia quelli con obbligo di prescrizione medica sia quelli senza obbligo (i.c.d. "medicinali da banco", inseriti nella classe C e quindi totalmente a carico dei cittadini). Ma ci sono anche altri prodotti detraibili, vale a dire:

- i prodotti omeopatici (in quanto sono stati equiparati ai medicinali, ai sensi dell'art.1, D.Lgs. n.178/81, dalla Direzione generale del Ministero della Sanità);
- gli occhiali da vista e i liquidi per lenti;
- le attrezzature sanitarie (macchine per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, aghi, siringhe, eccetera);
- i medicinali per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva (tale spesa confluisce nella voce "spese veterinarie");
- talune specialità farmaceutiche o mezzi ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (sono elencati nel decreto n.332/99 emanato dal Ministero della Sanità: ad esempio i pannoloni per incontinenti).

Interessi passivi per acquisto di abitazione principale

Con la R.M. n.117/E, le Entrate spiegano come determinare esattamente la parte di interessi su cui calcolare la detrazione del 19%, nel particolare caso di acquisto di un fabbricato (comprendente fabbricati da adibire ad abitazione principale e fabbricati con destinazione diversa) con un corrispettivo di acquisto "complessivo".

Viene chiarito che, in questo caso, per determinare la proporzione di costo di acquisto, è possibile utilizzare il criterio di attribuire alle singole unità immobiliari un costo proporzionale alle rendite catastali di ciascuna unità che compone il fabbricato; esempio:

ESEMPIO

Fabbricato acquistato per 1 milione di euro, composto da un'unità classificata A/2 (da adibire ad abitazione principale), con rendita pari a €500, un'unità classificata A/3 (non abitazione principale) con rendita €400, e un *garage* classificato A/6, con rendita catastale pari a €100, di pertinenza dell'abitazione principale; in questo caso si avrà che:

- il costo della prima abitazione si determina in €500.000, il costo della seconda in €400.000, e quello del *garage* di pertinenza in €100.000;
- parimenti, il mutuo concesso si attribuisce con le proporzioni del 50% all'abitazione principale, al 10% alla sua pertinenza, e per il restante 40% (non detraibile) alla seconda abitazione.

Inoltre :

- in caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli oneri accessori, la detrazione deve essere limitata all'ammontare del predetto costo, calcolando la sola parte di interessi riferiti all'acquisto dell'abitazione principale e della sua pertinenza (C.M. n.15/E/05);
- per applicare la detrazione del 19% occorre che la circostanza che il contratto di mutuo è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale risulti espressamente dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca: qualora la banca non sia in grado di attestare tale destinazione, il contribuente potrà ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

VERSAMENTO ACCONTO ICI 2009 E NUOVO BOLLETTINO

Il prossimo **16 giugno 2009** scade il termine per il versamento dell'acconto Ici relativo al periodo d'imposta 2009.

Il versamento dell'acconto è "provvisorio", ossia viene effettuato sulla base delle situazione reale del 2009 (quindi tenendo conto di eventuali acquisti, cessioni, modifiche catastali o altro intervenuti nel 2009), ma applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni con riferimento all'anno 2008. Il conguaglio avverrà entro il prossimo 16 dicembre 2009 in sede di saldo, quando verrà determinata l'imposta effettivamente dovuta per il 2009, scomputando il versamento effettuato in sede di acconto.

Esiste, la possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il termine del 16 giugno 2009, in questo caso si dovranno già tenere in considerazione le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per il periodo d'imposta 2009.

I contribuenti non residenti possono rinviare il versamento dell'intera imposta dovuta per il 2009 al prossimo 16 dicembre 2009, omettendo il versamento in acconto e versando l'imposta complessivamente dovuta per il 2009 in sede di saldo.

Modalità di versamento

Il pagamento dell'Ici a favore di **tutti i Comuni** può essere effettuato attraverso il modello di versamento **F24**, oppure attraverso il **bollettino** di versamento Ici aggiornato dal decreto ministeriale del 25 marzo scorso, ovvero utilizzando **altri metodi** stabiliti dal regolamento comunale (ad esempio, il versamento diretto in Tesoreria). Con il D.M. del 25 marzo 2009 è stato approvato il nuovo bollettino di versamento, utilizzabile tanto per il versamento ordinario quanto per i versamenti delle somme dovute per accertamento (e altresì dell'imposta di scopo, nei pochi comuni dove è stata istituita). Il bollettino può essere utilizzato tanto per i versamenti a favore del conto di tesoreria (quando il Comune si occupa della riscossione diretta) quanto per i versamenti a favore del concessionario incaricato della riscossione del tributo. Occorre verificare la soluzione prescelta da ciascun Comune.

Immobili

Sono soggetti al tributo:

I terreni agricoli	sulla base del reddito dominicale rivalutato (ad eccezione di quelli ubicati nei comuni definiti "montani")
I fabbricati	sulla base della rendita catastale rivalutata (con esclusione di quelli esenti)
Le aree edificabili	sulla base del valore venale (si ricorda che, ai sensi del D.L. n.223/06, in caso di modifiche al piano regolatore, tali modifiche si devono considerare ai fini fiscali sin dalla data dell'adozione da parte del Comune; sono irrilevanti i piani attuativi).

Il decreto "milleproroghe", con norma di interpretazione autentica quindi valevole anche per il passato, ha disposto l'esenzione a favore dei fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità.

Esenzione per abitazione principale

A decorrere dal periodo d'imposta 2008, sono esenti da Ici l'abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime nel limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale).

L'esenzione non si applica

alle abitazioni di pregio censite nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9

alle abitazioni tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero.

Come chiarito dalla risoluzione 1/DF del 4 marzo 2009, l'esenzione è riconosciuta solo per le assimilazioni previste da specifiche disposizioni di legge; al riguardo occorre però distinguere:

Le assimilazioni "obbligatorie"	Le assimilazioni "facoltative"
quali gli immobili delle IACP e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, così l'ex casa coniugale per nel caso di separazione - riconoscono il diritto all'esenzione senza necessità di alcuna previsione da parte del Comune	come gli immobili concessi in uso gratuito e gli immobili di anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituto di ricovero o sanitario - conferiscono il diritto all'esenzione solo se esplicitamente introdotte da ciascun Comune.

Variazioni intervenute nel corso del 2009

Sulla quantificazione dell'imposta dovuta incidono, principalmente, le seguenti variazioni:

Modificazioni relative all'immobile	nuovi accatastamenti, frazionamenti, demolizioni, ristrutturazioni, inagibilità, fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati; variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli; variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune dell'area edificabile
Modificazioni relative alla titolarità	cessioni o acquisizioni di immobili, cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto, uso o abitazione, ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno, sottoscrizione di un contratto di <i>leasing</i> immobiliare, successioni o riunioni di usufrutto.

UNICO PF 2009: COMPILAZIONE ON LINE SENZA SCARICARE NIENTE SUL PC

Sono disponibili modelli on-line che possono essere compilati senza scaricare niente sul proprio computer. Questo vale solo per i contribuenti non soggetti agli studi di settore, che non hanno redditi da partecipazione e che non devono presentare il modello IVA. Per i contribuenti che si trovano nelle situazioni reddituali più semplici, quindi, è disponibile la compilazione del mod. Unico PF e del mod. Unico PF Mini in modalità WEB, ed è possibile eseguirne l'invio direttamente on-line con pochi semplici click, senza scaricare e installare alcun pacchetto software sul proprio pc. Il prodotto WEB consente inoltre di precompilare il modello Unico Persone Fisiche 2009 con alcune informazioni della dichiarazione (mod. Unico PF 2008 o 730 2008) presentata per il precedente periodo d'imposta e di visualizzare i versamenti effettuati nel 2008 mediante il mod. F24. **Attenzione:** Gli utenti che accedono al sito dei servizi telematici per la prima volta devono installare il certificato di protezione. Per i contribuenti che devono allegare alla dichiarazione Unico PF gli studi di settore, che devono dichiarare redditi di partecipazione o devono presentare il modello IVA è disponibile l'applicazione di compilazione UnicOnline PF 2009 da installare invece sul proprio personal computer. [Per accedere clicca QUI](#)



STUDI DI SETTORE : NUOVI PARAMETRI TENGONO CONTO DEL PERIODI DI CRISI

Sul sito dell'Agenzia, è disponibile [Gerico 2009](#), il nuovo prodotto informatico che tiene conto degli effetti della crisi economica. Studi di settore, dunque, rivisti al ribasso, soprattutto quelli riguardanti determinati settori produttivi o specifiche aree territoriali particolarmente colpiti dalla congiuntura negativa.

I più importanti interventi correttivi del software riguardano, da un lato, l'analisi della normalità economica, dall'altro i valori di adeguamento richiesti per risultare congrui agli studi di settore. In particolare, l'applicativo indica le ipotesi in cui si è provveduto ad adeguare le soglie di normalità economica in considerazione della crisi. Per tutti gli Studi, il software offre procedure che tengono conto dei parametri rivisitati a causa della crisi e in seguito all'input del DI 185/2008 (anticrisi). Oltre al software di calcolo, in linea, anche le specifiche tecniche richieste per l'installazione di Gerico 2009 nei tre diversi sistemi informatici (Windows, Unix/Linux, Macintosh) e la guida dettagliata all'utilizzo e alla gestione del prodotto. Per qualsiasi problematica di ordine tecnico o interpretativo è stato attivato il **numero verde 800279107**, operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, e il sabato dalle 8.00 alle 14.00. Le perplessità relative all'applicazione "pratica" del software vengono risolte di volta in volta, mentre quelle riguardanti le norme saranno raccolte e vagliate dall'Amministrazione finanziaria

ABRUZZO, L'ASSISTENZA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE VIAGGIA ANCHE SULLA LINEA TELEFONICA

E' disponibile da oggi il numero **verde 800.185.070** rivolto alle persone residenti nei Comuni abruzzesi colpiti dal terremoto del 6 aprile per offrire informazione e assistenza sugli adempimenti fiscali. La linea telefonica sarà attiva dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.30, e sarà raggiungibile da telefono fisso all'interno degli otto distretti telefonici della regione e da cellulare. L'iniziativa si aggiunge ai servizi offerti camper dell'agenzia delle Entrate che, dallo scorso 28 aprile, è operativo dal lunedì al venerdì presso il centro commerciale "L'Aquilone", in località "Campo di pile" (uscita autostradale L'Aquila Ovest) dalle 14,30 alle 17,30. Nelle ore del mattino, invece, l'"ufficio mobile" gira per le tendopoli allestite sul territorio.



IVA A ESIGIBILITÀ DIFFERITA, I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Agenzia delle Entrate Circolare 20/E del 30 aprile 2009

A seguito dell'entrata a regime del meccanismo dell'Iva per cassa, (D.M. 26 marzo 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2009) le imprese e i lavoratori autonomi in possesso di specifici requisiti dimensionali (volume d'affari non superiore a €200.000) possono dal 30 aprile 2009, avvalersi della facoltà versare al fisco l'Iva solo al momento dell'effettivo incasso. L'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti interpretativi della disciplina contenuta nel decreto legge anticrisi e nel provvedimento attuativo del 26 marzo 2009.

IN CASO DI ERRORE DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA

- la facoltà di emettere fatture con imposta ad esigibilità differita non può essere più esercitata quando viene superata, nel corso dell'anno solare, la soglia di €200.000 di volume d'affari;
- in caso di erroneo differimento dell'esigibilità dell'imposta, per operazioni effettuate dopo il superamento della soglia, occorre computare l'imposta erroneamente differita nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale l'operazione si considera effettuata. In mancanza, si configura una ipotesi di omesso versamento;

ENTI NON COMMERCIALI

- le operazioni poste in essere nei confronti di enti non commerciali (cessionari del bene o committenti del servizio) possono avvenire con il meccanismo dell'esigibilità Iva differita. E ciò anche se i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall'ente anche all'attività istituzionale;
- allo stesso modo, tali enti, qualora operino nell'esercizio di impresa ed effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, possono
- avvalersi dell'esigibilità differita dell'Iva;

SOGGETTI NON RESIDENTI

- il regime Iva per cassa può essere applicato anche con riferimento alle operazioni effettuate a favore di soggetti passivi non residenti, quando l'operazione è rilevante in Italia e quindi il cedente/prestatore nazionale è "debitore" dell'imposta. Quindi, se un operatore italiano emette una fattura per un'operazione effettuata nei confronti di un soggetto non residente, anch'esso operante nell'esercizio d'impresa, arte o professione (non privato), l'operatore italiano può differire l'Iva, apponendo sulla fattura l'apposita dicitura "Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art.7, DL n.185/2008" (in caso contrario, l'imposta si considera esigibile secondo le regole ordinarie);
- nel caso in cui l'acquirente-committente sia un soggetto non residente, che intende richiedere il rimborso dell'Iva la cui esigibilità, in base alla relativa fattura, è differita, egli è tenuto a dimostrare, tra l'altro, l'avvenuto pagamento del corrispettivo, ovvero il decorso di un anno dell'effettuazione dell'operazione;

IL LIMITE TEMPORALE AL DIFFERIMENTO

- secondo la norma (art.7, D.L. n.185/08), l'Iva è comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato pagato. Per le cessioni di beni mobili l'anno decorre dalla consegna o spedizione, per i beni immobili dal momento della stipulazione del contratto;
- se la fattura viene emessa anteriormente alla consegna - spedizione - stipula, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all'importo fatturato: è quindi da tale data che decorre l'anno di differimento dell'esigibilità;
- in presenza di "fatture differite" (emesse entro il giorno 15 del mese successivo per le cessioni documentate con DDT), il termine di un anno decorre comunque dalla data di effettuazione delle singole operazioni riepilogate nella fattura differita;
- il termine di un anno non trova applicazione se una procedura concorsuale o esecutiva è stata avviata prima del decorso del predetto anno. Tali procedure si considerano avviate nel momento in cui l'organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura. Ad esempio, per il fallimento, la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale), mentre l'esecuzione forzata in forma generica inizia con l'atto di pignoramento;
- variazioni in aumento e diminuzione: se, nel corso dell'anno, è necessario emettere una nota di variazione in aumento, il termine di un anno decorre, anche per l'importo della nota di variazione, dalla data di effettuazione dell'operazione originaria cui la nota si riferisce; se invece occorre emettere variazioni in diminuzione, quelle senza limiti temporali ex art.26, co.2, DPR n.633/72 non sono influenzate dalla disposizione in esame mentre quelle in diminuzione, ex co.3, devono in ogni caso essere effettuate entro un anno dall'effettuazione dell'operazione originaria;

ADEMPIMENTI PROCEDURALI

- il sistema dell'Iva per cassa è opzionale, può essere scelto di volta in volta per ogni singola operazione e non modifica l'obbligo di emettere e registrare la fattura secondo le regole ordinarie, tenendo conto che l'imponibile indicato nelle fatture emesse concorre alla determinazione del volume

d'affari. In particolare, il cedente o prestatore, in sede di liquidazione periodica, deve calcolare l'imposta addebitata per rivalsa solo al momento dell'incasso del corrispettivo o, comunque, entro un anno dall'effettuazione dell'operazione. Il cessionario o committente detrae l'imposta assoluta sugli acquisti nel momento in cui paga l'importo dovuto o, comunque, dopo un anno dall'emissione della fattura, anche in assenza di pagamento. Egli dovrà annotare la fattura nel registro degli acquisti e sospendere la detrazione dell'imposta fino al momento del pagamento;

■ se la transazione non avviene in contanti ma, per esempio, con assegno, bonifico o ricevuta bancaria, il momento in cui l'imposta diventa esigibile viene desunto dall'estratto conto. È qui, infatti, che il cedente o prestatore può controllare l'accredito delle somme che gli spettano;

[Clicca qui per scaricare il testo della Circolare n.20/E del 30 aprile 2009](#)

TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO

Scende ancora il costo del denaro dopo l'ulteriore taglio dello 0,25% deciso dalla Banca Centrale Europea. Anche l'Euribor ai minimi.

La Banca Centrale Europea, con provvedimento del 7.5.2009, ha ridotto il tasso ufficiale di riferimento (tasso minimo di rifinanziamento per le operazioni a tasso variabile) di 0,25 punti, all'**1,00%**. Il nuovo tasso, minimo storico da quando la Bce ha iniziato a gestire la politica monetaria nel 1999, ha vigenza a decorrere dalle operazioni con regolamento **13 maggio 2009**. Conseguentemente ai minimi anche il tasso **Euribor a tre mesi**, principale indicatore di riferimento cui sono ancorato i mutui a tasso variabile, attualmente all'**1,31%**.

INDICE ISTAT PER L'AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2009

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di aprile 2009. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di aprile 2009 sul valore di **134,5**. L'indice ha registrato, rispetto al precedente mese di febbraio, una variazione di **+0,0%**, mentre nel confronto con il corrispondente mese di marzo dell'anno precedente una variazione di **+1,0%**.

INDICE ISTAT PER L'AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2009

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di aprile 2009. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di aprile 2009 sul valore di **134,8**. L'indice ha registrato, rispetto al precedente mese di marzo, una variazione di **+0,2%**, mentre nel confronto con il corrispondente mese di aprile dell'anno precedente una variazione di **+1,0%**.

SENTENZE

PER LA SANATORIA EDILIZIA BASTA LA CONFORMITÀ AL MOMENTO DELLA DOMANDA CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 2835 DEL 7 MAGGIO 2009

Il principio normativo della doppia conformità intende garantire il richiedente dalla possibile variazione in senso peggiorativo della disciplina edilizia. La norma, infatti, non può ritenersi diretta a disciplinare l'ipotesi inversa dello jus superveniens edilizio favorevole, rispetto al momento ultimativo della proposizione dell'istanza. In effetti, imporre per un unico intervento costruttivo, comunque attualmente conforme, una duplice attività edilizia, demolitoria e poi identicamente riedificatoria, lede parte sostanziale dello stesso interesse pubblico tutelato, poiché per un solo intervento, che sarebbe comunque legittimamente realizzabile, si dovrebbe avere un doppio carico di iniziative industriali-edilizie, con la conseguenza, contrastante con il principio di proporzionalità, di un significativo aumento dell'impatto territoriale ed ambientale (altrimenti considerato in termini più ridotti alla luce della ratio della norma in tema di accertamento di conformità).

E' LEGITTIMA LA SANATORIA DI OPERE CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE AL MOMENTO IN CUI IL COMUNE PROVVEDE SULLA DOMANDA

CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 2835 DEL 07 MAGGIO 2009

La sanatoria edilizia può ben intervenire anche a seguito di conformità "sopraggiunta" dell'intervento in un primo tempo illegittimamente assentito, divenuto cioè permessibile al momento della proposizione della nuova istanza dell'interessato, posto che questa si profila come del tutto autonoma rispetto all'originaria istanza che aveva condotto al permesso annullato in sede giurisdizionale, in quanto basata su nuovi presupposti normativi in materia edilizia; è pertanto palesemente irragionevole negare una sanatoria di interventi che sarebbero legittimamente concedibili al momento della nuova istanza.

Il principio normativo della "doppia conformità", infatti, è riferibile all'ipotesi ragionevolmente avuta di mira dal legislatore, desumibile cioè dal senso obiettivo delle parole utilizzate dall'art. 13 della legge n.47 del 1985, ovvero dal vigente art. 36 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, ipotesi che è quella di garantire il richiedente dalla possibile variazione in senso peggiorativo della disciplina edilizia, a seguito di adozione di strumenti che riducano o escludano, appunto, lo jus aedificandi quale sussistente al momento dell'istanza. Quindi, la tipicità del provvedimento di accertamento in sanatoria, quale espressione di disposizione avente carattere di specialità, va rigorosamente intesa come riferimento al diritto "vigente" (CdS V 29-5-2006, n.3267), e commisurata alla finalità di "favor" obiettivamente tutelata dalla previsione, in modo da risultare conforme al principio di proporzionalità e ragionevolezza nel contemperamento dell'interesse pubblico e privato. La norma, infatti, non può ritenersi diretta a disciplinare l'ipotesi inversa dello jus superveniens edilizio favorevole, rispetto al momento ultimativo della proposizione dell'istanza. In effetti, imporre per un unico intervento costruttivo, comunque attualmente "conforme", una duplice attività edilizia, demolitoria e poi identicamente riedificatoria, lede parte sostanziale dello stesso interesse pubblico tutelato, poiché per un solo intervento, che sarebbe comunque legittimamente realizzabile, si dovrebbe avere un doppio carico di iniziative industriali-edilizie, con la conseguenza, contrastante con il principio di proporzionalità, di un significativo aumento dell'impatto territoriale ed ambientale (altrimenti considerato in termini più ridotti alla luce della "ratio" della norma in tema di accertamento di conformità).

CONSTRUZIONE ABUSIVA NON SANATA ED ESECUZIONE DI ULTERIORI LAVORI ASSOGGETTABILI A DIA

CASSAZIONE, SEZ. III SENTENZA N. 1810 DEL 19 GENNAIO 2009

In tema di edilizia, il regime di denuncia di inizio attività (DIA) non è applicabile a lavori da eseguirsi su manufatti originariamente abusivi che non risultino oggetto di condono edilizio o di sanatoria, atteso che gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente.

DETERMINAZIONE OBLAZIONE ED ONERI CONCESSORI

CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 1804 DEL 26 MARZO 2009

Vale solo il criterio della destinazione urbanistica dell'area secondo i giudici del Consiglio di Stato.

E' legittimo il provvedimento con il quale un Comune, in sede di esame di una istanza di condono edilizio, ha determinato le somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori ponendo a base del calcolo di questi ultimi la natura agricola dei manufatti abusivi, nel caso di costruzione abusiva che, all'epoca della realizzazione, ricadeva in zona agricola ed ove peraltro risulti che una parte almeno delle opere abusive da sanare era destinata in via immediata e diretta alla coltivazione. Sulla base del suddetto principio il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1804 del 26.3.2009, ha respinto il ricorso avanzato dal titolare di un allevamento di cavalli, il quale aveva richiesto domanda di sanatoria edilizia avente ad oggetto tre corpi di fabbrica destinati a maneggio di cavalli, deposito di attrezzi e prodotti agricoli ed annessi servizi igienici, ed altre strutture connesse. La Corte ha in proposito affermato che **per determinare gli oneri di urbanizzazione applicabili ad una costruzione occorre prendere in considerazione**, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), della L. 10/1977, poi trasposto nell'art. 16, comma 4, lettera c), del D.P.R. 380/2001, **le destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti**. Non è quindi consentito, ai predetti fini, scorporare il criterio di quantificazione degli oneri di urbanizzazione dalla effettiva zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico generale. Solo in via sussidiaria, e comunque per il perseguimento di preminenti interessi pubblici, il Comune può valorizzare ulteriori parametri, diversi dalla destinazione di zona, ferma restando comunque la necessità di un loro aggancio con il carico urbanistico individuabile per la zona stessa.

PERMESSO DI COSTRUIRE PER MURO DI RECINZIONE

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N.20131/2009

Con la Sentenza n. 20131/2009 la Corte di Cassazione fornisce un utile chiarimento sulla disciplina del permesso di costruire e sugli interventi assoggettati al rilascio del titolo abilitativo medesimo.

In particolare la Corte, riprendendo quanto stabilito dalla Sentenza 4755/2008, argomenta che necessita del rilascio preventivo del permesso di costruire anche la realizzazione di un muro di recinzione allorquando, avuto riguardo alla struttura e all'estensione dell'area relativa, questo sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli *interventi di nuova costruzione* di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del DPR 380/2001.

ANCHE GLI EDIFICI SENZA TITOLO CONCORRONO A FORMARE L'INDICE DI DENSITÀ TERRITORIALE

CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA, SENTENZA N. 3 DEL 23/04/2009

La densità territoriale è riferita a ciascuna zona omogenea e definisce il complessivo carico di edificazione che può gravare sulla stessa, con la conseguenza che il relativo indice è rapportato sia all'intera superficie sottoposta alla medesima vocazione urbanistica sia alla concreta insistenza di costruzioni. Perché il computo rispecchi la realtà effettuale non rileva certo la sussistenza o meno del prescritto titolo autorizzatorio o abilitativo all'intervento edilizio, ma la reale situazione dei luoghi con il carico di edificazione in concreto accertato. Qualsiasi costruzione, anche se eretta senza il prescritto titolo, concorre al computo complessivo della densità territoriale (C.d.S., IV, 26 settembre 2008, n. 4647; IV, 29 luglio 2008, n. 3766; IV, 12 maggio 2008, n. 2177; IV, 11 dicembre 2007, n. 6346; V, 27 giugno 2006, n. 4117; V, 12 luglio 2005, n. 3777; V, 12 luglio 2004, n. 5039; IV, 6 settembre 1999, n. 1402). L'asservimento è una fattispecie negoziale atipica ad effetti obbligatori in base ai quali un'area viene destinata a servire al computo dell'edificabilità di altro fondo. L'asservimento realizza, in definitiva, una specie particolare di relazione pertinenziale, nella quale viene posta durevolmente a servizio di un fondo la qualità edificatoria di un altro. Sebbene la tecnica dell'asservimento abbia trovato la propria peculiare ragione d'essere e si sia sviluppata dopo l'introduzione di limiti inderogabili di densità edilizia, è tuttavia incontestabile che relazioni pertinentziali rilevanti possono essersi determinate anche prima dell'entrata in vigore dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967 in ragione della obiettiva destinazione e configurazione dei fondi effettuata da chi ne aveva titolo e disponibilità.

MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO

CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 9894 DEL 5 MARZO 2009

La destinazione di un immobile non si identifica con l'uso che in concreto ne fa il soggetto che lo utilizza, ma con quella impressa dal titolo abilitativo assentito (ovviamente quando tale titolo sussista e sia determinato sul punto). Ciò significa che "il concetto di uso urbanisticamente rilevante è ancorato alla tipologia strutturale dell'immobile, quale individuata nell'atto di concessione, senza che esso possa essere influenzato da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori. Quanto al mutamento di destinazione di uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie, deve ricordarsi che, qualora esso venga realizzato dopo l'ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza, si configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia (secondo la definizione fornita dall'art. 3, 1° comma, lett. d), del T.U. n. 380/2001), in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di "un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente". L'intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione. Un'interpretazione coerente della disposizione di cui all'art. 10, 1° comma, lett. c), del T.U. n. 380/2001 può aversi soltanto allorché si ritenga che in essa il legislatore si è riferito alle "destinazioni d'uso compatibili" già considerate dall'art 3, 1° comma, lett. c) dello stesso T.U. (nella descrizione della tipologia del restauro e risanamento conservativo). Soltanto un'interpretazione siffatta consente di mantenere coerenza al sistema. Una diversa conclusione, nel senso della generalizzata esclusione, fuori dei centri storici, del limite dell'immodificabilità delle destinazioni d'uso, si porrebbe infatti in incoerente contrasto con tutta la disciplina degli interventi specificati dall'art. 3 del T.U. n. 380/2001 (ove finanche la manutenzione straordinaria, non può comportare "modifiche della destinazione d'uso").

APERTURA DI UNA PORTA AL POSTO DI UNA PREESISTENTE FINESTRA

CASSAZIONE, SEZ. III SENTENZA N. 834 DEL 13 GENNAIO 2009

In tema di reati edilizi, l'apertura di una porta al posto di una preesistente finestra necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia d'inizio attività poiché si tratta d'intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti, in quanto tale non qualificabile come ristrutturazione edilizia "minore".

NORMATIVA ANTISISMICA

CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N.16299 DEL 17 APRILE 2009

Le disposizioni della normativa antisismica si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate- a differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio armato- in quanto l'esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato. Tali disposizioni, infatti, pur riguardando l'attività edificatoria sono diverse, sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica

LE DISTANZE LEGALE TRA LE CASE IN ZONA SISMICA

CASSAZIONE – SEZ. CIVILE - SENTENZA N. 9318 DEL 17 APRILE 2009

In una recente pronuncia, anche con riguardo ai recentissimi fatti di cronaca, la Suprema Corte ha statuito circa la edificazione di edifici in zona sismica. A tal specifico proposito, la Cassazione ha precisato che la distanza legale tra le costruzioni deve essere rispettata anche se tra i due edifici è stata realizzata una strada pubblica. Nella suddetta sentenza, infatti, è stato respinto il ricorso dei proprietari di un fabbricato obbligati dal giudice ad arretrare la loro costruzione. Secondo la Suprema Corte nelle zone sismiche la distanza legale degli intervalli di isolamento è diretta a tutelare l'integrità della proprietà edilizia contro il pericolo di crollo degli edifici più vicini per effetto dei movimenti tellurici. Questo pericolo non viene meno per la presenza tra due edifici di una via pubblica in quanto, vista la delicatezza e la rilevanza della materia in oggetto, il proprietario in regola può chiedere sempre l'abbattimento della costruzione o il suo arretramento a una distanza di sicurezza. In origine, l'unica previsione di tale tipo era quella della vecchia legge 1962, n. 1684, in base alla quale, ai sensi dell'art. 8, 8° comma, l. 25 novembre 1962, n. 1684, secondo cui " *le amministrazioni comunali debbono prescrivere, nei loro regolamenti edilizi, le larghezze delle strade e degli intervalli di isolamento in misura non inferiore a quelle minime consentite dalle presenti norme*", gli strumenti urbanistici delle località sismiche ben potevano determinare i distacchi considerando come termini di riferimento i confini dei fondi, a prescindere dall'esistenza o sopravvenienza di fabbricati sul fondo vicino. Di conseguenza, con conseguente deroga al criterio generale della prevenzione riportato anche in detta legge (7° comma dell'art. 8 cit.); in tal caso, le disposizioni (locali) che imponevano i distacchi dai confini erano integrative di quelle del codice civile sui rapporti di vicinato (distanze) e comportavano, se violate, la possibilità di agire per la riduzione in pristino.

LA NOZIONE DI VARIANTE

CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 9922 DEL 5 MARZO 2009

Non tutte le modifiche alla progettazione originaria possono definirsi varianti e che queste si configurano solo allorché il progetto già approvato non risulti sostanzialmente e radicalmente mutato dal nuovo elaborato (come accade, ad esempio, nelle ipotesi di: sensibile spostamento della localizzazione del manufatto, aumento del numero dei piani, creazione di un piano seminterrato, modifica del prospetto esterno etc.). La nozione di "variante", pertanto, deve ricollegarsi a modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto all'originario progetto e gli elementi da prendere in considerazione, al fine di discriminare un nuovo permesso di costruire dalla variante ad altro preesistente, riguardano la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, le distanze dalle proprietà viciniori, nonché le caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato

CESSIONE DI CUBATURA

CASSAZIONE, SEZ. III SENTENZA N. 21177 DEL 20 MAGGIO 2009

L'istituto del c.d. "asservimento di terreno per scopi edificatori" (o cessione di cubatura) — al quale, secondo pacifica interpretazione giurisprudenziale, può farsi ricorso pure in mancanza di un riconoscimento espresso da parte di fonti normative — consiste in un accordo tra proprietari di aree contigue, aventi la stessa destinazione urbanistica, in forza del quale il proprietario di un'area "cede" una quota di cubatura edificabile sul suo fondo per permettere all'altro di disporre della minima estensione di terreno richiesta per l'edificazione, ovvero di realizzare una volumetria maggiore di quella consentita dalla superficie del fondo di sua proprietà. Gli effetti che ne derivano hanno carattere definitivo ed irrevocabile, integrano una qualità oggettiva dei terreni e producono una minorazione permanente della loro utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario.

VALIDITÀ DEL DURC NEGLI APPALTI PUBBLICI

CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 1458 DEL 12 MARZO 2009

Revoca dell'aggiudicazione per irregolarità avvenute durante il periodo di validità del DURC in possesso dell'impresa. La regolarità contributiva e fiscale delle imprese partecipanti a gare di appalto pubblico deve essere presente al momento della domanda di partecipazione, della presentazione dell'offerta nonché in tutti i momenti successivi, anche dopo la definitiva aggiudicazione. È questo il principale assunto ricavabile dall'importante sentenza n. 1458 del 12.3.2009, con la quale il Consiglio di Stato ha fatto il punto sul tema della regolarità contributiva negli appalti pubblici. Nella fattispecie è stato esaminato il caso di una società che alla data della domanda di partecipazione aveva dichiarato la propria regolarità contributiva, sulla scorta del DURC rilasciato alla stessa e la cui validità mensile, giusta la disposizione di cui all'art. 7 del D.M. 24.10.2008 ed i chiarimenti forniti con la Circolare Ministeriale n. 5/2008 ne comportava la scadenza dopo il termine del periodo di gara. Avendo la stazione appaltante provveduto al controllo dei requisiti dichiarati in sede di gara, con particolare riguardo alla regolarità contributiva, sarebbero emerse irregolarità alla data dell'avvenuta aggiudicazione, seppure come detto tale data fosse coperta dal DURC di cui l'impresa era in possesso. All'esito di tali irregolarità è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione. I Giudici hanno dunque ritenuto corretto l'operato della stazione appaltante, e di conseguenza legittima la revoca dell'aggiudicazione, sulla base dell'assunto che è incontestabile l'esigenza di verificare l'affidabilità dei soggetti partecipanti alla gara fino alla conclusione della stessa, a tutela degli interessi pubblici coinvolti. Di conseguenza l'eventuale accertamento di pendenze a carattere tributario o previdenziale in capo all'impresa aggiudicataria, seppure avente origine in data successiva alla scadenza del procedimento di scelta del contraente implica l'impossibilità di stipulare il contratto con l'impresa ovvero la risoluzione dello stesso, se già stipulato.

Entità della violazione e adempimento tardivo :

Si ricorda che l'art. 7, comma 3, del già citato D.M. 24.10.2007 dispone che in mancanza dei requisiti di regolarità contributiva gli Istituti competenti invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni. L'art. 8, comma 3, del medesimo decreto dispone inoltre la non rilevanza nell'ambito degli appalti pubblici delle violazioni di lieve entità (come ivi definite), fermo restando l'obbligo di integrare il versamento entro 30 giorni dalla data di rilascio del DURC.

La Corte, sulla base al principio che la legittimità di un provvedimento (nella fattispecie la revoca dell'aggiudicazione) va valutata in relazione alle norme vigenti al tempo in cui lo stesso è adottato, ha peraltro giudicato irrilevanti queste norme nell'ambito della fattispecie discussa, essendo il decreto entrato in vigore in epoca successiva alla gara.

Altri importanti principi ribaditi dalla sentenza in commento sono i seguenti:

- la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti alle procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti pubblici è demandata agli Istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto;
- nel caso in cui un bando di gara di appalto pubblico non preveda l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, il medesimo bando deve intendersi integrato dalla prescrizione di tale obbligo.

IMMOBILE TRASFERITO PER SENTENZA: L'ATTO SCONTA L'IMPOSTA DI REGISTRO

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 5511 DEL 6 MARZO 2009.

È irrilevante, ai fini fiscali, il mancato pagamento del prezzo da parte di chi si era impegnato all'acquisto. Se il promissario acquirente richiede e ottiene, ex articolo 2932 c.c., una sentenza produttiva degli effetti del contratto, "non concluso", di trasferimento della proprietà di un immobile, la sentenza, anche se non divenuta definitiva, va assoggettata a imposta proporzionale (articolo 37 del Dpr 131/1986), senza che l'acquirente possa eccepire il mancato pagamento del prezzo. La Cassazione, uniformandosi all'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di registro, nel ritenere fondate le doglianze dell'agenzia del Territorio, ha affermato che la sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di vendita di un bene immobile (ancorché non ancora divenuta definitiva) deve essere assoggettata a imposta proporzionale ex articolo 37 del Dpr 131/1986, essendo del tutto irrilevante, ai fini fiscali, il mancato pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente (cfr. Cassazione 11780/2008, 4627/2003).

La Corte, inoltre, ha sottolineato che "anche laddove l'effetto traslativo fosse stato condizionato alle determinazioni unilaterali affidate alla mera volontà dell'acquirente, le ragioni di convenienza o meno ad effettuare il pagamento sono state oggetto di valutazione prima dell'iniziativa giudiziaria e sono, pertanto, divenute irrilevanti, con la conseguenza che il versamento del prezzo è ormai assimilabile ad una condizione meramente potestativa, come tale influente ai fini fiscali"

AI COSTRUTTORI SPETTA L'ALIQUTA IVA AGEVOLATA SOLO SE SULL'IMMOBILE HANNO GIÀ OTTENUTO LA SANATORIA

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.9383/2009

La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che ai costruttori spetta l'aliquota Iva agevolata solo se sull'immobile hanno già ottenuto la sanatoria e l'ufficio può negare il beneficio fiscale senza aspettare l'esito delle concessioni edilizie. La Corte ha infatti osservato che *"in base al combinato disposto degli artt. 46 (primo e quarto comma) della legge n. 47 del 1985 e 41 ter legge 17 agosto 1942 n. 1150 (alias, art. 15 legge 6 agosto 1967 n. 765), è il riconoscimento del beneficio fiscale dell'aliquota IVA agevolata, e non già il diritto dell'Ufficio a disconoscere tale beneficio per insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (ed a richiedere l'imposta calcolata in base all'aliquota ordinaria), ad essere subordinato e/o condizionato all'effettivo rilascio di un provvedimento di sanatoria delle difformità edilizie ostative riscontrate"*.

DICHIARAZIONI DEGLI ACQUIRENTI? POSSONO INCHIODARE IL VENDITORE CHE EVADE

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 6638 DEL 18 MARZO 2009

La sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione, ha stabilito in che sono valide le dichiarazioni concordanti in merito ai versamenti in nero dell'immobiliare che evade le tasse. La Cassazione, che ha accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate contro un immobiliare che intascava in nero parte del prezzo, pagando le tasse solo per la metà del prezzo degli appartamenti venduti. "Il giudice a quo - sostiene l'agenzia delle entrate, (come si legge dalla sentenza) - avrebbe omesso di prendere in esame e di valutare le dichiarazioni di terzi raccolte dalla guardia di finanza - quattro delle quali concordanti circa l'avvenuto versamento "in nero" di una parte del prezzo d'acquisto di appartamenti costruiti e venduti dalla società contribuente - nell'erroneo convincimento che le sommarie informazioni rese da terzi agli organi investigativi e trascritte nel verbale di constatazione non possano, per loro natura e per il divieto testimoniale nel giudizio tributario (art.7, co.4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546) essere poste a base del giudizio presuntivo; e che quelle in atti non costituiscano indizi precisi e gravi, fra loro concordanti, idonei di per se a far presumere la fondatezza fiscale, senza bisogno di riscontri documentali. La corte ha deciso il caso, cassando la sentenza impugnata e affermando che "con giurisprudenza da cui il collegio non ha motivo di discostarsi, non essendo state addotte valide argomentazioni contrarie, che le dichiarazioni rese da terzi nel corso della procedura di accertamento sono utilizzabili nel contenzioso tributario, pur caratterizzato dal divieto di prova testimoniale, quali indizi a supporto della pretesa dell'ufficio (C.cost. sent. n. 18/2000; Cass. Nn. 9402/2007, 14774/2000); e che la presunzione ha valore autonomo di prova della pretesa fiscale, senza necessità di riscontri documentali, se fondata, con criterio probabilistico e non di assoluta necessità,(...) su indizi che, valutati singolarmente e nel complesso delle acquisizioni processuali (...) siano ritenuti dal giudice di merito gravi, precisi e concordanti, con giudizio non suscettibile di riesame in sede di legittimità se congruamente motivato. Tale presunzione sposta sul contribuente l'onere della prova contraria"

RIMBORSABILE IVA ANTICIPATA DAL CLIENTE AL PROPRIO DIFENSORE

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.10336 DEL 05 MAGGIO 2009

La Corte di Cassazione ha stabilito che può essere rimborsata alla parte vincitrice della causa, l'Iva che è stata anticipata al legale di fiducia a norma dell'art.18 del D.P.R. n.633/1972. Secondo quanto si apprende dalla vicenda, l'azienda Unità Sanitaria Locale n.3 di Catania aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con cui il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione dell'Asl a decreto ingiuntivo per il recupero delle spese processuali di un farmacista. La Corte ha disatteso l'unico motivo con cui l'Asl ha proposto il ricorso (deducendo la violazione dei principi informatori relativi in materia dell'imposta Iva, e censurando la decisione del giudice di pace laddove aveva ritenuto dovuto alla parte soccombente l'importo Iva a favore del Procuratore della parte vittoriosa) e, in particolare, ha stabilito che "nel caso in cui sia proposto il ricorso per Cassazione avverso una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, non configura la violazione dei principi informatori della materia la denuncia degli inconvenienti pratici relativi all'osservanza di specifici criteri da adottare nella liquidazione delle spese processuali". "In ogni caso, - continuano i giudici di legittimità - la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'Iva che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art.91, comma primo, cod. proc. civ. consegue al pagamento degli onorari al difensore".

ISPEZIONE IN CASA DEL CONTRIBUENTE? E' LECITA SOLO SE CI SONO GRAVI INDIZI DI EVASIONE

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 6836/2009

La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 6836/2009) ha stabilito che l'ispezione nella casa del contribuente da parte della Guardia di Finanza è legittima solo in presenza di gravi indizi di evasione fiscale. La Corte ha quindi chiarito che "le dichiarazioni rese da terzi nel corso della procedura di accertamento sono utilizzabili nel contenzioso tributario, pur caratterizzato dal divieto di prova testimoniale, quali indizi a supporto della pretesa dell'ufficio [...]; e che la presunzione ha valore autonomo di prova della pretesa fiscale, senza necessità di riscontri documentali, se fondata, con criterio probabilistico e non di assoluta necessità [...], su indizi che, valutati singolarmente e nel complesso delle acquisizioni processuali [...], siano ritenuti dal giudice di merito gravi, precisi e concordanti, con giudizio non suscettibile di riesame in sede di legittimità se congruamente motivato. Tale presunzione sposta sul contribuente l'onere della prova contraria".

L'ASSICURAZIONE NON RIMBORSA I DANNI SE LE INFILTRAZIONI D'ACQUA SONO CAUSATE DALL'INTASAMENTO DEI TUBI

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 13074 DEL 21 MAGGIO 2008

In tema di polizze stipulate a favore del condominio, non sono coperte dalle garanzie assicurative delle cosiddette polizze Acqua, gli intasamenti degli scarichi. Pertanto, se un ingorgo fa aumentare la pressione dell'acqua e causa delle perdite nei giunti, non è la compagnia assicurativa a dover pagare i danni. (Nella specie l'assicurazione si era rifiutata di pagare i danni causati a un affresco in una chiesa attigua al condominio, specificando che non si era verificata una rottura accidentale dei tubi (coperta dalla polizza), ma una perdita occasionale dei giunti dovuta a trascuratezza e cattivo uso degli scarichi., richiamando, inoltre, una clausola-tipo delle polizze acqua: quella secondo cui non sono coperti i danni causati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, nonché quelli causati da spargimento di liquidi non dovuti a rottura accidentale di impianti idrici e igienici o di riscaldamento)

NON È ILLEGITTIMO IL RIFIUTO DELL'AMMINISTRATORE DI INSERIRE NELL'ORDINE DEL GIORNO GLI ARGOMENTI RICHIESTI DA ALCUNI CONDOMINI

CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 26336 DEL 31 OTTOBRE 2008

In tema di poteri dei condomini con riguardo all'assemblea condominiale, non vi è alcuna disposizione di legge che obblighi l'amministratore ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti proposti da singoli condomini;

poiché il codice civile prevede, all'art. 66 disp. att., che due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio, possono chiedere all'amministratore la convocazione di una assemblea straordinaria, ovvero possono provvedervi direttamente in caso di mancato adempimento alla richiesta, deve ritenersi che alle medesime condizioni possa anche essere richiesto in modo vincolante all'amministratore di inserire argomenti all'ordine del giorno di una assemblea già convocata. Al di fuori di dette condizioni, non sussiste un diritto del singolo condomino ad imporre la trattazione di questioni in sede assembleare, ferma restando la tutela giurisdizionale del condomino nelle ipotesi di disfunzioni dell'organo amministrativo o decisionale del condominio".

POTERI DELL'AMMINISTRATORE, ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITÀ DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE

CASSAZIONE CIV, SEZ. II, SENTENZA N. 25502 DEL 20 OTTOBRE 2008

L'amministratore del condominio è l'unico esclusivo legittimato passivo in ordine alla domanda del condomino volta all'accertamento della invalidità della delibera assembleare senza la necessità di una specifica autorizzazione assembleare - trattandosi di controversia rientrante nella sue normali attribuzioni - e senza necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini i quali, peraltro, restano sempre legittimati ad intervenire in proprio o a proporre impugnazione.

REGOLAMENTO CONDOMINIALE, OBBLIGO DI COMUNICARE I MUTAMENTI DI INDIRIZZO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI

CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 12298 DEL 21 AGOSTO 2003

In tema di condominio, la previsione contenuta nel regolamento condominiale che impone ai condomini l'obbligo di comunicare i mutamenti dei loro indirizzi e i trasferimenti delle unità immobiliari facenti parte dello stabile è pienamente legittimo, in quanto finalizzato ad una più spedita e corretta gestione dell'amministrazione condominiale, e non lesivo di alcun diritto dei condomini.

CAVI ELETTRICI O TV

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 5425 DEL 5 MARZO 2009

In tema di condominio, l'assicurare cavi elettrici ai muri comuni condominiali e l'istallare sui muri stessi o su tetti o su terrazze pure comuni centraline elettroniche ed antenne TV configura una modalità di uso di detti beni, onde la controversia nella quale si discute della legittimità o meno di tale forma di utilizzazione, perché contraria ad una espressa esclusione posta dal regolamento condominiale o da una deliberazione assembleare ovvero perché incompatibile con l'esercizio da parte degli altri condomini di loro concorrenti facoltà della stessa natura sul medesimo bene, concerne non il diritto di proprietà o il diritto di esercitarne in generale le relative facoltà, ma soltanto il limite qualitativo o quantitativo, a seconda della contestazione sollevata, della particolare facoltà di utilizzare in tal guisa i beni comuni e rientra, pertanto, nella competenza per materia del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c.

RISARCIMENTO DEL DANNO, RESTITUZIONE DELLA CAPARRA VERSATA E DELLE SOMME CORRISPOSTE AL CONDOMINIO PER ONERI PREGRESSI

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N.5780 DEL 10 MARZO 2009

La Corte di Cassazione ha rilevato come il giudice di secondo grado, nella fattispecie, è incorso in errore nel confermare la decisione del giudice di primo grado che aveva escluso la proposizione della domanda di restituzione.

La ricorrente, a seguito del forzoso mutamento della domanda principale in quella di risoluzione del contratto, pur richiedendo come domanda accessoria il risarcimento del danno aveva, tuttavia, evidenziato le singole componenti di esso, includendovi la restituzione di quanto versato a titolo di acconto sul prezzo e il rimborso di quanto corrisposto al condominio per spese condominiali pregresse. La Corte d'Appello non ha quindi risposto alle doglianze dell'appellante, essendosi limitata al mero rilievo della mancanza di una specifica domanda, senza esaminare il contenuto sostanziale di quella proposta, come del resto aveva sollecitato l'appellante.

ASSEMBLEA, ERRATA VERBALIZZAZIONE, MANCATA INDICAZIONE DEI QUORUM DELIBERATIVI

TRIBUNALE DI MILANO, SENTENZA N.831 DEL 21 GENNAIO 2009

La mancata indicazione dei quorum deliberativi o il vizio formale di errata verbalizzazione in assenza di indicazione delle obiezioni sollevate dall'attore comportano non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale può essere impugnata solo dal condomino dissenziente o assente e non dal condomino presente assenziente.

DIVISIONE DI BENI OGGETTO DI COMPROPRIETÀ, CRITERI, STIMA E DEPREZZAMENTO

CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 3029 DEL 6 FEBBRAIO 2009

In tema di divisione di beni oggetto di comproprietà, qualora i beni comuni provengano da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo quindi alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce una entità patrimoniale a sé stante; cosicché, in caso di divisione dei beni, deve procedersi a tante divisioni quante sono le masse.

Mentre è possibile procedere ad un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutte le parti, consenso che non può risultare da una manifestazione tacita o da un semplice comportamento processuale non oppositivo avverso la domanda di divisione unitaria, ma deve realizzarsi in uno specifico e apposito negozio ad "hoc" da cui evincere in modo inequivocabile tale comune volontà.

Poiché nel giudizio di divisione di beni immobili occorre assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, la stima dei relativi beni deve essere effettuata in epoca non troppo lontana rispetto a quella della decisione, tuttavia, in considerazione della possibile stasi del mercato e del conseguente deprezzamento di alcuni beni; la parte che sollecita una rivalutazione degli immobili per effetto del tempo trascorso dall'epoca della relativa stima, deve allegare ragioni di significativo mutamento del valore di essi o di alcuni di essi "medio tempore", non essendo sufficiente il mero riferimento al lasso temporale intercorso per ritenere che il prezzo di mercato dei beni abbia subito una significativa ed apprezzabile variazione.

GIRO DI VITE CONTRO I RITARDI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 14466/2009

La Corte di Cassazione ha detto stop ai ritardi nella pubblica amministrazione e invita i dipendenti pubblici a rispondere subito ai cittadini. Lecita dunque la condanna di chi con il proprio silenzio o con risposte date in ritardo non evade le richieste dei cittadini.

La Corte, in particolare, ha convalidato una condanna per omissione di atti d'ufficio inflitta ad un ingegnere addetto ai servizi tecnici comunali che non aveva dato risposta a una formale richiesta di una cittadina. La donna che era stato oggetto di un provvedimento di espropriazione aveva chiesto al tecnico di prendere visione di un atto con cui la Regione aveva ceduto al Comune aree destinate alla realizzazione di un parcheggio.

Nonostante la richiesta formale il tecnico non aveva mai dato una risposta esauriente e il caso finiva in Tribunale con conseguente condanna dell'Ingegnere per omissione di atti d'ufficio. La condanna è stata ora confermata dai giudici della Sesta Sezione Penale della Corte) che hanno ritenuto sussistere la fattispecie prevista e punita dall'art. 328 c.p. ossia l'omissione di atti di ufficio.

Rischia dunque una condanna penale il dipendente della Pubblica amministrazione che temporeggia davanti alle richieste di un cittadino oppure che resta in silenzio. Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che "Resta ingiustificato il silenzio omissivo del pubblico ufficiale perché, nell'economia del delitto di cui all'art. 328 c.p., una volta individuato l'interesse qualificato alla conoscenza da parte del richiedente, anche la risposta negativa dell'ufficio adito, in termini di indisponibilità, oppure di parziale disponibilità della documentazione richiesta, fa parte del contenuto dell'atto dovuto al cittadino, il quale, sull'informazione negativa, può organizzare la sua strategia di tutela, oppure rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa sua pretesa".

La severità della norma, spiega la Corte, è "posta a tutela del privato ed è strutturata in modo da impedire sacche di indebita inerzia nel compimento di atti dovuti". Già la Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado ed è risultato inutile il ricorso in Cassazione giacché gli Ermellini hanno avvertito che "il silenzio omissivo del pubblico ufficiale" o gli eventuali ritardi nelle risposte al cittadino saranno puniti severamente.

DECURTAZIONE PUNTI PATENTE SENZA INDICAZIONE NEL PRIMO VERBALE? E' VALIDA

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.7715/2009

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che è valida la decurtazione dei punti della patente anche se nel verbale, a riguardo, non è detto nulla. La Corte ha quindi precisato che, in questi casi, è sufficiente una seconda ristampa della sanzione aggiornata con la decurtazione dei punti. La Corte ha quindi evidenziato che "per quanto attiene alla decurtazione del punteggio dalla patente, che, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, viene applicata dall'autorità centrale preposta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida all'esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all'infrazione che la comporta e sulla base della tabella allegata all'articolo medesimo.

Occorre osservare, altresì, che, in adeguamento ai dettami della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, dichiarativa dell'illegittimità della citata disposizione del codice della strada nella parte in cui imponeva, in caso di mancata identificazione del materiale trasgressore, la segnalazione a carico del proprietario del veicolo che non avesse comunicato in termini i dati dell'effettivo conducente, è intervenuta la nuova normativa di cui della L. 24 novembre 2006, n. 286, artt. 164 e 165, di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 44.

Sicché il verbale, contenendo non un provvedimento irrogativo della sanzione ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività dell'accertamento, non è sotto tale profilo impugnabile per difetto dell'oggetto e, quand'anche, a seguito della reiezione in toto dell'opposizione avverso il verbale in questione e nonostante l'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, fosse stata nella specie inoltrata la segnalazione de qua a carico dell'apparente contravventore, questi può giovare del previsto ed appropriato rimedio in via amministrativa della riattribuzione automatica del punteggio da parte dell'ufficio competente in ottemperanza al surrichiamato dettato normativo".

CANONE RAI, DOVUTO A PRESCINDERE DALL'USO DELL'APPARECCHIO

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DI STRASBURGO, SENTENZA DEL 31 MARZO 2009

Il 31 marzo 2009 la Corte europea di Strasburgo, nel "caso Faccio", ha stabilito che il canone di abbonamento alla Rai è dovuto a prescindere dall'uso dell'apparecchio radio-televisivo (sintonizzato su canali Rai o canali privati) oppure alla ricezione dei canali (canali di Tv estere piuttosto che italiane) essendo, piuttosto, connesso al semplice possesso.

Imposta di possesso e finanziamento del servizio :La sentenza della Corte europea di Strasburgo in merito al canone precisa che si tratta "di una imposta dovuta in ragione del possesso di un apparecchio atto a ricevere qualsiasi programma televisivo" e aggiunge che "il canone Rai costituisce in effetti un'imposta destinata al finanziamento del servizio pubblico della radio-telediffusione". "Un sistema che permettesse di vedere soltanto i canali privati, senza pagare il canone televisivo, ammesso che possa essere tecnicamente realizzabile, equivarrebbe, precisa la Corte, a denudare l'imposta della sua stessa natura, ossia contribuire a un servizio rivolto alla comunità e non, invece, un prezzo da corrispondere in cambio della ricezione di una particolare rete televisiva". Rigettando il ricorso, la Corte ribadisce che non sussiste violazione del diritto di ricevere informazione e nemmeno interferenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare, come lamenta la parte.

Servizio pubblico e inadempienze : La sentenza conclude che, in considerazione del modico ammontare del canone pari a € 107,50, l'azione di porre sotto sigillo l'apparecchio televisivo è invece proporzionata al raggiungimento di due obiettivi legittimi da parte dello Stato: finanziare un servizio pubblico e scoraggiare le inadempienze. La pronuncia della Corte di Giustizia europea si colloca nel solco ermeneutico tracciato dalla nostra Corte di Cassazione, a sezioni unite, che, concordemente all'indirizzo espresso prima dalla Corte costituzionale (284/2002) e, poi, dalla stessa Cassazione (20068/2006), con la sentenza n. 24010/2007, riconosce la competenza sulle controversie che attengono al canone Rai, in capo alle Commissioni tributarie.

Una prestazione tributaria fondata sulla legge : A detta dei supremi giudici, il canone di abbonamento radiotelevisivo "non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l'Ente la Rai, appunto, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo".

MOGLIE PERCEPISCE ASSEGNO INVALIDITÀ? NON ESCLUDE IL MANTENIMENTO

CORTE DI CASSAZIONE. SENTENZA N.10221/2009

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 10221/2009) ha stabilito che la ex moglie che percepisce l'assegno di invalidità non perde il diritto al mantenimento.

Nel caso di specie, secondo gli Ermellini, la Corte di secondo grado, che ha negato il diritto all'assegno a una ex moglie e ciò solo per il fatto di non aver ritenuto peggiorate le sue condizioni di salute "si ferma solo a rapportare i redditi attuali delle parti, e nessuna indagine svolge sul tenore di vita goduto dalla coppia nel corso del matrimonio e della convivenza e su quello che la donna da sola potrà tenere, con la sua infermità, dopo il divorzio, così non giustificando la negazione dell'assegno".

SUOCERI METTONO IN DIFFICOLTÀ LA COPPIA? L'ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE PUÒ ESSERE GIUSTIFICATO

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 11922/2009

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che l'abbandono del tetto coniugale può essere giustificato se il rapporto tra i coniugi viene messo in difficoltà dai suoceri.

I Giudici del Palazzaccio hanno infatti chiarito che "la pronuncia di addebito della separazione non può essere basata sulla semplice violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., essendo viceversa necessario accertare l'eventuale esistenza di un collegamento fra la detta violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Da ciò consegue che, pur a fronte della constatata esistenza della violazione degli obblighi in questione, l'addebito della separazione va escluso quando il giudice accerti la preesistenza di una situazione di irrimediabile contrasto fra le parti o nella quale emerga il carattere meramente formale della convivenza, del tutto autonoma dunque rispetto alla successiva violazione e tale pertanto da rimanere insensibile agli effetti da essa altrimenti prodotti".

PRIVACY: NUOVE REGOLE PER LE OFFERTE COMMERCIALI TELEFONICHE

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver emanato un provvedimento (pubblicato in GU 20.3.2009) con il quale ha precisato quelle che sono le regole che aziende commerciali e call center devono seguire nel contattare gli utenti per promozioni e offerte commerciali. L'Autorità ha quindi chiarito che, in merito all'uso dei dati degli abbonati, le aziende devono utilizzare solo banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti all'1 agosto 2005 e possono avvalersi del periodo di deroga previsto dal cosiddetto decreto Milleproroghe solo entro i limiti indicati dal Garante. Inoltre, le società devono documentare in modo adeguato che la banca dati è stata effettivamente creata prima dell'1 agosto 2005 e usare tali dati senza cederli a nessun titolo ad altre aziende. Gli operatori, infine, ad ogni contatto, devono specificare per quale società chiamano e ricordare agli utenti i loro diritti e registrare immediatamente l'eventuale contrarietà dell'abbonato a essere nuovamente contattato. Le società debbono inoltre comunicare al Garante, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella GU, di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente all'1 agosto 2005, di volerle utilizzare per attività promozionali e chiarire se il trattamento di dati venga effettuato anche per conto terzi e, il mancato rispetto di tale previsione comporta una sanzione amministrativa da 30 mila a 180 mila euro (nei casi più gravi, può salire a 300 mila euro).

PRIVACY: INFORMAZIONI REPERITE DA FACEBOOK? DEBONO SEMPRE ESSERE VERIFICATE

Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 19.05.2009) ha reso noto di aver chiarito che i giornalisti che utilizzano notizie, fotografie e dati personali tratti dai social network (es. face book), al fine di esercitare correttamente il diritto di cronaca, devono sempre verificare le informazioni raccolte. Con questa decisione, l'Autorità garante ha deciso il caso sollevato da alcuni utenti che si erano visti pubblicare, su alcuni quotidiani, la propria immagine presa da Facebook ed erroneamente associata a persone omonime decedute. Secondo il Garante, nel caso di specie, i giornalisti non hanno esercitato correttamente il diritto di cronaca omettendo di verificare l'esattezza delle informazioni reperite su Internet.



ASSICURAZIONI COSA C'È DA SAPERE PER RINNOVARE LA PATENTE DI GUIDA

Se dovete rinnovare la vostra patente di guida, l'unica cosa di cui dovete preoccuparvi è superare la visita medica. La legge infatti non prevede un esame per verificare la conoscenza del codice della strada e nemmeno un limite di età per continuare a guidare. Non dovrete far altro che:

- superare un semplice controllo medico, che potrete effettuare presso una delle autorità sanitarie indicate dal Codice della Strada (ASL, medico militare, del Ministero della Sanità, della Polizia, un ispettore medico del Ministero del Lavoro o delle FF.SS., con costi differenti a seconda della struttura scelta);
- pagare un bollettino postale pari a 9 euro sul conto corrente 9001 del Dipartimento Trasporti Terrestri;
- procurarvi una marca da bollo da 14,62 euro.

Se ritenuti idonei, il medico vi rilascerà il certificato e invierà la conferma di validità all'ufficio centrale operativo del Dipartimento dei Trasporti terrestri. Non vi rimarrà quindi che attendere che l'Ufficio invii al vostro domicilio il tagliando adesivo da applicare sulla patente; per avere informazioni sullo stato della pratica è possibile contattare il **numero verde 800 232323**.

Attenzione: fino a 50 anni il controllo medico per ottenere il rinnovo della licenza di guida è obbligatorio ogni 10 anni; in seguito, e fino ai 70, diventa quinquennale. Arrivati al traguardo dei 70 anni, ci si dovrà sottoporre a visita medica ogni 3 anni.

[Confronta le tariffe RC delle principali compagnie e risparmio](#)

GIUSTIZIA : PATROCINIO GRATUITO

Per usufruire del "gratuito patrocinio" che consente alle persone che non hanno risorse finanziarie sufficienti per pagarsi un avvocato di avere assistenza legale gratuita è necessario non disporre di un reddito superiore a Euro 10.628,16 (limite aggiornato con decreto del ministero della giustizia del 20.01.2009). Nelle cause in materia civile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve essere presentata personalmente o inviata tramite lettera raccomandata a/r, dall'interessato o dal suo difensore, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato competente per la causa. Per tutte le informazioni :

www.giustizia.it/servizi_cittadino/patrocinio_stato.htm

AVVOCATI A "PICCOLI PREZZI"

Ora gli avvocati scendono sulle strade e i loro studi hanno una vetrina sulla strada. Ricevono subito e la prima consulenza è gratis. E poi si paga solo se si vince la causa.

Sono i professionisti dell'ALT (Assistenza Legale per Tutti). Le loro scrivanie sono allineate dietro una semplice parete di vetro, senza differenza alcuna con gli altri negozi. Loro "vendono la legge".

Tra legale e cliente non ci sono segretarie o file interminabili da fare.

Sono aperti nei seguenti punti .

Milano via Piccinini 27. Tel. 0220248057, **Rimini** via Flaminia 153 Te. 05411835698, **Livorno**, via Scali Aurelio Saffi 29/d – tel. 0586890215, **Roma** corso Trieste 150, tel. 0685382012, **Napoli** via Simone Martini n.54, tel. 08119354774, **Catanzaro** via Spasari n. 13/15, tel. 0961725758, **Olbia** via Roma 69/c, tel. 078927539.



IL CLIMA IDEALE IN CASA

La casa è l'ambiente in cui si svolgono molte attività tra le quali quelle di relax e di ristoro necessarie per affrontare al meglio le incombenze quotidiane.

Per questo motivo, avere una casa confortevole ed accogliente migliora il sonno, la salute e l'umore, ripercuotendosi beneficamente sulla produttività e sulla vita sociale della persona.

Il clima giusto per ogni stagione contribuisce in gran parte al comfort tra le mura domestiche.

Alcune regole di base :

Una casa climaticamente confortevole è studiata, sin dalla sua costruzione, per favorire le temperature giuste in ogni stagione.

I notevoli progressi fatti in campo architettonico e gli studi compiuti per l'integrazione dell'edilizia nell'ambiente hanno fornito dati e strumenti appropriati per garantire un clima sempre piacevole:

- orientamento geografico degli ambienti;
- materiali di isolamento termoacustico (mattoni, tegole, infissi, intonaci...);
- caldaie, condizionatori e pompe di calore sempre più efficienti e a minore consumo energetico;
- nuovi e più razionali sistemi di diffusione del calore (radiatori ad ampia superficie, collocazione degli impianti...).

Con il freddo:

Molte persone ritengono, a torto, che il clima da tenere in casa, quando fa freddo, sia quello "tropicale". Ovviamente ciò è sbagliato: lo sbalzo termico tra l'esterno e l'interno diventa troppo elevato e ciò può arrecare molti danni all'organismo. Altrettanto errato è tenere sempre le finestre chiuse, per evitare di disperdere il calore accumulato in casa: l'aerazione, infatti, è necessaria durante qualsiasi stagione, perché il ristagno d'aria causa accumulo di batteri e microrganismi dannosi per la salute. Se ci si trova a ristrutturare l'appartamento, è consigliabile far collocare le tubature dell'impianto di riscaldamento nei muri (non sul pavimento), in basso, così da favorire la diffusione uniforme del calore. I radiatori andrebbero sempre collocati sui muri perimetrali e mai, come si fa di solito, in corrispondenza di balconi e finestre.

Con il caldo:

All'arrivo della stagione calda, visti anche i notevoli sbalzi termici che hanno caratterizzato le ultime estati, quasi tutti hanno comprato un condizionatore, e molti lo hanno anche in auto.

Contrariamente a quanto dice l'opinione comune, non sono i condizionatori a causare malattie e raffreddori, bensì il loro uso errato e la scorretta manutenzione.

Come per il riscaldamento, bisogna sempre evitare di impostare un clima troppo differente tra interno ed esterno. Inoltre, ogni condizionatore è dotato di un filtro che trattiene batteri ed impurità; se il filtro è sporco o intasato, questi batteri vengono rimessi in circolo alla successiva accensione dell'impianto.

L'umidità :

Il tasso di umidità negli ambienti è un parametro importante quanto la temperatura.

Se l'ambiente è riscaldato, infatti, è necessario mantenere un buon grado di umidità, per evitare fenomeni di secchezza per le mucose del sistema respiratorio, che così sarebbero più esposte al rischio di infezione. Se l'ambiente viene raffreddato, invece, bisogna che sia anche deumidificato nel modo giusto, perché è l'umidità che impedisce al nostro corpo di traspirare e, quindi, di avvertire la sensazione di afa.

Indicazioni generali:

Bambini, anziani e persone ammalate (soprattutto se affette da patologie delle vie respiratorie) non dovrebbero essere esposti al flusso diretto di condizionatori e impianti di riscaldamento: lo sbalzo termico potrebbe essere per loro molto nocivo. (fonte: Ministero dello Sviluppo Economico)

LANCIATO GOCE, IL SATELLITE CHE MISURA I MOVIMENTI E I CAMBIAMENTI DEL PIANETA

Da 263 km di altezza analizzerà con precisione la gravità terrestre e realizzerà il geode più accurato. Forse nei prossimi mesi le discussioni sull'innalzamento del livello degli oceani, una delle prove del riscaldamento climatico, avranno qualche dato più concreto su cui ragionare. Finora, infatti, si potevano esprimere delle misure approssimate, certamente non precise e dunque discutibili. Il lancio del satellite Goce dell'agenzia spaziale europea Esa avvenuto dal poligono russo di Plesetsk con un razzo Rocket, apre una prospettiva diversa.

Goce volando ad un'altezza di 263 chilometri misurerà le differenze della forza di gravità espressa dalla Terra che è diversa a seconda del luogo: dove ci sono delle montagne, ad esempio, la forza sarà maggiore perché la massa è più elevata. Con questi dati gli scienziati costruiranno una forma ideale del nostro globo chiamata geode, che servirà di base, cioè da riferimento, per valutare ogni cambiamento. E ciò accadrà con una precisione mille volte superiore al passato e con un dettaglio estremamente elevato per quanto riguarda la superficie: prima era di molte centinaia di chilometri se non migliaia in alcuni casi, ora diventerà di appena cento chilometri. L'accuratezza, infine, del dato finale in altezza, sarà di uno-due centimetri. Con simili capacità saranno molti i risultati ottenibili. Tra i più importanti ci sarà innanzitutto la misura delle altezze sulla superficie del globo che oggi impiega, per essere determinata, otto sistemi diversi in uso sui continenti e nei vari Paesi. E sarà così che finalmente potremo calcolare l'innalzamento degli oceani compiendo un passo significativo rispetto alle registrazioni compiute nei passati due secoli. Allo stesso modo, si calcoleranno le quote delle montagne, riuscendo a stabilire anche quali sono nate per una spinta dall'interno oppure per lo scontro fra le diverse zolle della crosta. Monitorando, inoltre, lo spostamento delle masse oceaniche legate alle correnti si potrà sapere quale è il loro contributo al riscaldamento climatico. E, infine, sarà pure possibile calcolare come i ghiacci si riducono. Questi sono solo degli esempi tra le più importanti risposte ambientali che Goce fornirà a partire dalla prossima estate e per almeno un paio d'anni, quando avrà terminato il suo rodaggio in orbita. **(Fonte: Corriere della Sera)**



"WOLFRAM ALPHA" IL SOFTWARE CHE RISPONDE ALLE DOMANDE

Avviso ai naviganti del Web: è partito il conto alla rovescia per la più grande rivoluzione dell'Internet-generation. Se il 2009 passerà alla storia come l'anno della peggiore recessione dagli Anni Trenta, il riscatto potrebbe arrivare dall'universo parallelo del «www». Entro la fine di maggio saranno levati i veli a

un nuovo super-software da usare nelle indagini online: l'aspetto è quello di un normale motore di ricerca ma la capacità di elaborazione non ha precedenti.

Il nuovo sistema, messo a punto da un gruppo di ricercatori dell'Università di Harvard, si chiama Wolfram Alpha ed è in grado di capire domande molto particolari ma formulate nel linguaggio comune, alle quali fornisce risposte altrettanto precise. In sostanza è un «search engine», per dirla all'inglese, ma a differenza dei predecessori è capace di processare in maniera analitica una quantità d'informazioni molto più ampia rispetto alle due o tre parole chiave che si inseriscono di solito nella stringa di ricerca. Al termine dell'elaborazione Wolfram offrirà una serie di risposte, in termini di link a siti web e portali, molto più contenuta e selettiva rispetto agli interminabili elenchi che si ottengono oggi, e che spesso rendono difficile individuare il percorso da seguire. www.wolframalpha.com



NAUSEA IN GRAVIDANZA, VUOL DIRE CHE IL BEBÈ SARÀ MOLTO INTELLIGENTE

Almeno per le future mamme: sembra, infatti, che le nausee mattutine possano essere la spia di un alto Qi del bimbo in arrivo. Un team dell'Hospital for Sick Children di Toronto (Canada) ha contattato 120 donne che anni prima avevano chiamato un numero verde specializzato nell'assistenza in caso di nausee mattutine. Trenta delle intervistate non avevano sofferto del disturbo, mentre alle altre è stato chiesto di ricordare tutti i dettagli del fastidio. Non solo. I ricercatori hanno sottoposto i figli delle donne coinvolte - tra i 3 e i 7 anni - a un test d'intelligenza standard. Così i ricercatori hanno scoperto che i piccoli le cui

madri avevano sofferto di nausea e vomito in gravidanza erano molto più inclini a totalizzare un punteggio elevato rispetto agli altri. Secondo lo studio pubblicato sul 'Journal of Pediatrics', la gravità del disturbo è collegato al punteggio del Qi. Come dire, più la mamma soffriva, più il figlio era un «cervellone». Le nausee mattutine, che affliggono molte donne in attesa, sarebbero una reazione agli ormoni umani gonadotropine corioniche e tiroxina, secrete a livelli insolitamente elevati durante la gravidanza per una placenta sana. Il team della Nulman ipotizza che questi ormoni, più alti nelle donne afflitte da nausee mattutine, possono proteggere il cervello in sviluppo del feto.



COSMETICI PIÙ SICURI PER LA SALUTE UMANA.

Il parlamento europeo ha adottato un regolamento che intende rafforzare le attuali norme sulla sicurezza dei cosmetici

Approvando un maxi emendamento negoziato con il Consiglio dalla relatrice Dagmar Roth-Behrendt (PSE, DE), il Parlamento ha adottato un nuovo regolamento sui prodotti cosmetici che intende rafforzare la responsabilità dei produttori e i controlli sul mercato, nonché ridurre gli oneri amministrativi e garantire che i prodotti cosmetici immessi sul mercato dell'Unione siano sicuri, anche alla luce dell'innovazione del settore. Ha inoltre lo scopo di eliminare le incoerenze causate dall'elevato numero di modifiche (finora 55) subite dalla vigente normativa varata nel 1976 e evitare le divergenze derivanti dal recepimento nazionale dell'attuale direttiva. Se l'Aula conferma il compromesso, il regolamento si applicherà 42 mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, eccetto alcune disposizioni che saranno operative sei mesi prima. **Sicurezza e responsabilità**

I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato devono essere «sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili», tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle istruzioni per l'uso e l'eliminazione.

La persona responsabile dovrà anche garantire che, prima di essere immessi sul mercato, i cosmetici siano stati sottoposti a una valutazione della sicurezza e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza stilata in base alle indicazioni del regolamento. Dovrà inoltre tenere per un periodo di dieci anni una documentazione informativa sul prodotto cosmetico per il quale è responsabile. Sarà tenuta, inoltre, a notificare una serie d'informazioni - in formato elettronico - alla Commissione. Anche sui distributori incombono obblighi particolari: dovranno agire con «la dovuta attenzione» e procedere a delle verifiche prima di commercializzare i prodotti. **(Fonte: Parlamento Europeo)**

È RIVOLUZIONE PER I MEDICI DI FAMIGLIA

Il medico di famiglia non sarà più lo stesso. Dovremo dire addio, per esempio, al camice bianco 'solitario', che farà posto a forme di collaborazione tra diversi professionisti in grado di garantire un'assistenza 24 ore su 24. E spariranno anche i ricettari di carta, sostituiti da ricette online, inviate direttamente dal computer del medico a quello del farmacista o dell'ambulatorio. Comincia con la convenzione siglata a Roma la 'rivoluzione' nell'assistenza territoriale, anche se gli effetti pratici si vedranno solo tra qualche anno. Rivoluzione che riguarderà anche pediatri e specialisti ambulatoriali.



VIDEOGAME D'AZIONE POSSONO MIGLIORARE LA VISTA



Gli adulti che giocano spesso ai videogame d'azione potrebbero migliorare la propria vista, secondo alcuni ricercatori americani. Le persone che hanno seguito un programma di "allenamento ai videogame" hanno migliorato sensibilmente la propria capacità di cogliere le differenze nelle sfumature del grigio, hanno spiegato gli studiosi, una scoperta che potrebbe essere utile per chi ha problemi a guidare di notte. Di solito per migliorare la sensibilità al contrasto è necessario mettersi gli occhiali o sottoporsi ad un'operazione, modificare in qualche modo l'ottica dell'occhio si è invece scoperto che i videogame d'azione allenano il cervello a processare le informazioni visive disponibili in modo più efficiente, e il miglioramento dura per mesi dopo l'interruzione dell'allenamento. I videogame d'azione, infatti, modificano la parte del cervello responsabile dell'analisi delle informazioni visive. Questi videogame spingono al limite il sistema visivo umano e il cervello si adatta. Le scoperte mostrano anche che l'allenamento a videogame d'azione potrebbe fungere da complemento alle tecniche di correzione della vista. **(Fonte: Reuters)**



AVERE UNA SORELLA RENDE PIÙ FELICI

Il segreto della felicità è nell'arrivo di un fiocco rosa. Sembra che il solo fatto di poter contare sulla vicinanza e l'affetto di una sorella renda le persone più felici ed equilibrate. Lo rivela uno studio condotto dai ricercatori dell'Ulster University (GB). La presenza delle sorelline fa sì che i componenti della famiglia siano più aperti e capaci di comunicare le proprie emozioni. Inoltre l'influenza positiva delle bimbe è particolarmente importante nel caso di momenti difficili, come una separazione. Brutte notizie per chi, invece, dalla cicogna riceve solo fiocchi azzurri: sembra che la presenza di fratellini

alimenti stress e tensioni in famiglia. Nello studio i partecipanti hanno compilato un questionario psicologico disegnato per indagare su emozioni, disposizione nei confronti della vita ed eventuali problemi mentali. I risultati non lasciano dubbi. Le sorelle sembrano favorire una comunicazione più aperta e la coesione familiare. Mentre i fratelli avrebbero un effetto alternativo. Non solo, anche nel caso di una separazione fra i genitori, poter contare sulla presenza di una sorella ha reso le cose meno traumatiche. Dal momento che i maschietti in casa non hanno questo effetto rasserenante

UNO SPORTELLO CONTRO LE MOLESTIE

L'Adoc ha attivato uno sportello online contro il reato di *stalking*. Per rivolgersi gratuitamente agli avvocati e psicologi occorre inviare una e-mail a : stalking@adoc.org compilando il modulo sul sito www.adoc.org. Sarete contattati dagli operatori in via assolutamente riservata. Dall'introduzione del reato di stalking nel codice penale (art.612), con il D.L. 23 febbraio 2009, numero 11, i carabinieri hanno già proceduto contro 43 persone, con 27 arresti. Dall'osservatorio nazionale stalking, dal 2002 al 2007, il 20% degli italiani è stato vittima di atti persecutori.



VOLARE INFORMATI

Volete sapere cosa fare in caso di ritardo del volo o se si resta a terra? Oppure come ottenere assistenza e rimborsi o come scoprire se la tariffa applicata è corretta? Trovate tutte queste indicazioni nella nuova edizione della Carta dei diritti del passeggero, scaricabile dal sito dell'Enac (www.enac-italia.it) e in distribuzione gratuita negli aeroporti. Per tutti i dubbi è arrivato il numero verde 800-89.81.21 (dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì) che da anche informazioni sulle compagnie nazionali ed estere operanti in Italia e sulla Black List dell'Unione europea.

STOP INTRUSI TELEFONICI

Continui a ricevere telefonate di aziende che ti vogliono vendere di tutto di più? Ti è capitato di rispondere a una di quelle offerte e di trovarti poi addebitati servizi e prodotti che non avete richiesto? E poi, forse hai protestato, ma inutilmente. Ora puoi rivolgerti alla Telecom per denunciare le telefonate indesiderate e aggressive, chiamando il **800732999** oppure inviando un fax ai numeri **803308386** e **803308388**.

BALLA CHE TI PASSA



La vita a volte ti porta davanti a situazioni di stallo, momenti durante i quali ci si sente soli, tristi, svuotati, periodi nei quali la coppia sembra non riuscire a comunicare e non ha più entusiasmo. **Invece di imbottrirsi di farmaci e sottoporsi a costose e tristi sedute terapeutiche perché non iniziare a ballare? Il ballo è insito in tutti noi dalla nascita ed il senso del ritmo ci accompagna per tutta la vita.**

A volte però questa capacità innata non viene stimolata a sufficienza e rimane latente ma il ballo aiuta a ritrovarla. Un corso di ballo può essere praticato da tutti a prescindere dall'età anagrafica e grazie ad un allenamento costante si possono imparare semplici coreografie o passi. Se da adolescenti si preferisce un ballo solitario perché non si ha ancora fiducia e sicurezza in se stessi e si è impacciati con l'altro, **nell'età più matura si può affrontare un corso di ballo di coppia con maggiore scioltezza riuscendo nello stesso tempo a scaricare lo stress e le tensioni, a risvegliare il cervello e a migliorare l'umore.**

Ogni ballo è accompagnato da musiche differenti, da movimenti particolari ed è giusto conoscere le caratteristiche di ognuno in modo da scegliere quello più adatto al proprio carattere ed alle proprie esigenze. Le lezioni di ballo durano in media 1 ora e mezza.

Il valzer ed il tango sono i balli che puntano sulla postura mentre quelli latino americani aiutano a bruciare le calorie ed a tonificare i muscoli grazie al loro ritmo serrato. Le donne in gravidanza possono tranquillamente abbandonarsi alla danza del ventre che irrobustisce proprio la zona dell'addome mentre quelle non più giovani possono scegliere un ballo di coppia che le aiuti a socializzare, a sollevare l'umore ma anche a migliorare l'attività cardiaca.

Un elemento importante inserito all'interno della musica è la presenza delle percussioni: più sono basse più la musica riesce a rilassare, al contrario i ritmi alti, come quelli caraibici e latino americani, aumentano l'adrenalina, la muscolatura ed il ritmo cardiaco. **Vediamo insieme i principali tipi di ballo e le loro azioni benefiche sul corpo:**

VALZER

Adatto per ballerini esperti, esige una posizione di base con schiena dritta e braccia allineate alle spalle. E' un ballo utile per correggere i difetti di postura della colonna vertebrale, rafforza i muscoli dorsali ed allenta la tensione accumulata nella zona lombare e cervicale.



SLOW FOX TROT

Può essere interpretato da debuttanti ed esperti ballerini, aiuta a coordinare i movimenti del corpo ed a mantenere una postura corretta.

DANZA DEL VENTRE

Grazie ai suoi movimenti particolari attiva muscoli che raramente vengono usati, sblocca il bacino, migliora la postura e la circolazione ed è utile per stimolare i muscoli pelvici. Questo tipo di danza aiuta a riscoprire la propria femminilità, l'accettazione dei propri difetti ed a migliorare la conoscenza di se stessi. E' utile per combattere la depressione dovuta alla menopausa.

HIP-HOP

Questo ballo è nato in America e precisamente a New York e racchiude stili come la 'breakdance' o il 'locking'. I movimenti sono estremamente frenetici aiutano quindi a sciogliere e rafforzare la muscolatura, a migliorare la resistenza cardiaca ed a bruciare molte calorie.

CHA CHA CHA

Scioglie i muscoli e migliora la coordinazione, può essere praticato da tutti.

RUMBA

E' un ballo semplice che può essere interpretato da tutti, tonifica, è un ottimo antistress ed aiuta l'affinità di coppia.

SAMBA

Un ballo divertente che aiuta a bruciare i grassi e a tonificare glutei, gambe e girovita.

IL MERENGUE

E' un ballo di coppia, sensuale e passionale nato per sedurre la donna, che può essere fatto nella versione 'unita' oppure nella versione dominicana 'uno di fronte all'altro'. Ballare il merengue fa bene ai muscoli delle gambe, alla respirazione e migliora la coordinazione.

I BALLI LATINO AMERICANI si possono ballare sia in gruppo che in coppia, hanno un ritmo vivace e travolgente che trasmette un'intensa carica passionale. I loro movimenti aiutano a rassodare cosce e glutei, l'andamento ondulatorio scioglie il bacino ed il busto, la ripetizione di passi e figure precise stimolano la coordinazione e la concentrazione dei ballerini.

ALCUNE PROPOSTE PER LE VACANZE ESTIVE - OFFERTE SPECIALI RISERVATE AI NOSTRI ASSOCIATI



SOGGIORNO RELAX NELLA NATURA:

Nel cuore delle colline marchigiane, immersa nel bosco Villa Cisca Country House è il luogo ideale per chi ricerca un po' di tranquillità, aria pulita e la buona cucina casalinga. Queste le condizioni riservate ai nostri associati: Pernottamento con prima colazione Euro 20,00 a persona- Pranzo menù completo 25/30 Euro persona - i bambini fino a 5 anni non pagano. Attrazioni: Percorsi naturalistici-Campo di Swin Golf. Prezzi validi fino al 30 Settembre 2009. **Villa Cisca County House +39.**

347.595.8.709

FINALMENTEAL MARE:

Hotel a Rimini, marina centro a pochi passi dal mare, riserva ai nostri associati una speciale offerta vacanza estiva:

Solo pernottamento In camera doppia 20/25 Euro persona (a secondo del periodo)
Camera Multipla 15/20 Euro persona (a secondo del periodo). **Hotel Boreal Tel.**

0541.388557 - +39.335.689.9.536 - e mail: massimoboreal@alice.it



ISCRIVITI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "Donne Geometra"



Per iscriversi all'associazione occorre compilare la domanda di iscrizione ed inviarla :

- ✚ Tramite posta elettronica : donnegeometra@libero.it
- ✚ Tramite Fax : **Segreteria 06/42005441**
- ✚ Tramite spedizione postale: **Associazione Nazionale "Donne Geometra"**
Via Barberini 68 – 00187 Roma

La domanda si perfeziona con il contestuale pagamento della quota annuale da versarsi con le modalità sotto riportate.

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PREVISTA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO SU:

C/C n. 000401061451 Unicredit – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma
intestato a: **Associazione Nazionale "Donne Geometra"**
Codice Iban : **IT66A0300205075000401061451**

Collegio G. e GI, altro Albo/Ordine Professionale, Associazione, Ente, Fondazione	Euro 150,00
Iscritto all'Albo dei G. e GI - Iscritto ad altro Albo/Ordine professionale - Socio di Associazione, Ente, Fondazione	Euro 20,00
Praticante	Euro 10,00
Studente	Euro 10,00
Altro	Euro 20,00

- I soci dovranno versare entro il mese di Febbraio di ogni anno la quota Associativa.
- Gli interessati possono iscriversi in ogni momento dell'anno, corrispondendo al momento dell'iscrizione l'intera quota stabilita.
- I soci fondatori, i soci onorari, il Presidente Onorario e tutte le cariche onorifiche, sono esenti dal versamento della quota.

Il Socio avrà diritto di partecipare gratuitamente a tutte le manifestazioni che verranno programmate dall'Associazione nel corso dell'anno, al notiziario mensile, speciali e approfondimenti tecnici, alla riduzione dei costi dei corsi di formazione organizzati dall'Associazione, a tutte le convenzioni che saranno stipulate dall'Associazione, alla segnalazione di offerte di lavoro.

Scarica qui la domanda

A P P R O F O N D I M E N T O

“PRIVACY” – Parte Seconda



Proseguiamo il nostro studio sul [D.Lgs 196/2003](#), ovvero Legge sulla Privacy ([la Parte I è stata pubblicata nel numero 03/09 di di “Professione Geometra”](#))

In questa [seconda parte](#) dedicata al Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) analizzeremo le tipologie di DPS ([completo, semplificato, autocertificazione](#)) previste dal "[Codice in materia di protezione dei dati personali](#)" e dalle "semplificazioni" che si sono succedute negli ultimi mesi.

DPS COMPLETO

Ricordiamo che il **DPS** (Documento Programmatico sulla Sicurezza) va annualmente aggiornato, ed è di questo oltre che di altri aspetti ed evoluzioni della normativa che in questa seconda parte ci accingiamo a trattare.

Entro il 31 marzo di ogni anno il titolare di trattamenti di dati personali deve aggiornare il **Documento Programmatico sulla Sicurezza** (DPS).

Quest'anno nell'aggiornamento del DPS va tenuto conto, oltre che delle novità o variazioni specifiche che potrebbero essere intervenute presso ciascun titolare (nuovi trattamenti, fine di trattamenti già censiti, modifiche organizzative, novità in ordine alle infrastrutture tecnologiche, eccetera ...) anche degli **aggiornamenti normativi, in ambito privacy, occorsi negli ultimi 12 mesi**.

IL **01 gennaio 2004** è entrato in vigore il "[Codice in materia di protezione dei dati personali](#)". Il "Codice" all'articolo 34, punto g, obbliga il titolare di "**Trattamenti con strumenti elettronici**" alla tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza", lo stesso, deve contenere, al minimo il "[Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza](#)", come da D. Lgs. n.196.

A tal fine il Garante per la privacy **L'11 giugno 2004** ha pubblicato una "[Guida operativa alla redazione del Documento programmatico sulla sicurezza](#)" essa, sostiene il garante, può essere di ausilio nella redazione del DPS, ma non è obbligatorio utilizzarla per adempiere all'obbligo. L'utilizzo della guida, ad ogni modo mira a facilitare l'adempimento dell'obbligo di redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS) nelle organizzazioni di piccole e medie dimensioni, o comunque, non dotate al proprio interno di competenze specifiche. Nelle strutture di piccole dimensioni dove possono mancare specifiche competenze, si può anche chiedere consultare per alcuni profili tecnici il fornitore/installatore degli strumenti elettronici e del relativo software."

Nel maggio 2007, inoltre viene pubblicata dal Garante la "[Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese](#)" (G.U. 21 giugno 2007 n. 142) che per quanto riguarda il DPS recita:

"In base alla vigente disciplina, in caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari attraverso sistemi informatici deve essere redatto il documento programmatico sulla sicurezza (art. 34, comma 1, lett. g) e regola 19 dell'Allegato B al Codice).

In questo modo il garante ha voluto rendere più completo il DPS che seguendo la guida operativa nella sua redazione non trascuri alcun aspetto della legge nella sua interezza.

DPS IN AUTOCERTIFICAZIONE

Con l'articolo numero 29 della [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", GU n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196 (entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.), viene modificato il "Codice" proprio all'articolo 34 (richiamato sopra) semplificando gli "**adempimenti**" relativi al DPS per alcune categorie di titolari. Specificando che, per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come

unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è **sostituita dall'obbligo di autocertificazione**, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.

In relazione, poi, a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico.

DPS SEMPLIFICATO

DPS semplificato

Con il provvedimento, inoltre, il Garante ha fornito a piccole e medie imprese, artigiani, liberi professionisti, soggetti pubblici e privati che trattano dati solo a fini amministrativi e contabili, alcune indicazioni per la redazione di un documento programmatico per la sicurezza semplificato: questo deve essere redatto prima dell'inizio del trattamento e deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno nel caso in cui, nel corso dell'anno solare precedente, siano intervenute modifiche rispetto a quanto dichiarato nel precedente documento.

Il DPS semplificato deve avere i seguenti contenuti:

- le coordinate identificative del titolare del trattamento, nonché, se designati, gli eventuali responsabili. Nel caso in cui l'organizzazione preveda una frequente modifica dei responsabili designati, potranno essere indicate le modalità attraverso le quali è possibile individuare l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento;
- una descrizione generale del trattamento o dei trattamenti realizzati, che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. In tale descrizione vanno precisate le finalità del trattamento, le categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime, nonché i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- l'elenco, anche per categorie, degli incaricati del trattamento e delle relative responsabilità. Nel caso in cui l'organizzazione preveda una frequente modifica dei responsabili designati, potranno essere indicate le modalità attraverso le quali è possibile individuare l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento con le relative responsabilità;
- una descrizione delle altre misure di sicurezza adottate per prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Infine il 27 novembre 2008 con un [provvedimento a carattere generale](#) dal titolo "**Semplificazione delle misure di sicurezza**" il Garante ha individuato modalità semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico, al Codice in materia di protezione dei dati personali, tra le modalità semplificate vi è anche una "semplificazione" per il DPS.

Fermo restando che per alcuni casi è già previsto, come su detto, per disposizione di legge che si possa redigere un'autocertificazione in luogo del documento programmatico sulla sicurezza i soggetti pubblici e privati che trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese, possono redigere un documento programmatico sulla sicurezza semplificato sulla base delle indicazioni di seguito riportate.

- le coordinate identificative del titolare del trattamento, nonché, se designati, gli eventuali responsabili; nel caso in cui l'organizzazione preveda una frequente modifica dei responsabili designati, potranno essere indicate le modalità attraverso le quali è possibile individuare l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento;
- una descrizione generale del trattamento o dei trattamenti realizzati, che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento; in tale descrizione vanno precisate le finalità del trattamento, le categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime, nonché i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- l'elenco, anche per categorie, degli incaricati del trattamento e delle relative responsabilità; nel caso in cui l'organizzazione preveda una frequente modifica dei responsabili designati, potranno essere indicate le modalità attraverso le quali è possibile individuare l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento con le relative responsabilità;

- una descrizione delle altre misure di sicurezza adottate per prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Nella tabella qui di seguito si riporta in riepilogo ciò che sin'ora si è detto:

In sintesi, rispetto all'obbligo di redazione, ed aggiornamento, del Documento Programmatico sulla Sicurezza alla data odierna (22 febbraio 2009) le casistiche possibili sono (in ordine crescente di adempimenti richiesti).

Tipo di titolare	Tipologia di DPS	Riferimento normativo
Soggetti che trattano dati personali senza l'ausilio di strumenti elettronici	Non è richiesta la tenuta del DPS	Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.196), articolo 34
Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.	Decade l'obbligo della tenuta del DPS che viene sostituito da una autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte	Articolo numero 29 della legge 6 agosto 2008 , n. 133 recepito come comma 1-bis all'articolo 34 del "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Soggetti pubblici e privati che trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili , in particolare presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese e non rientranti nella tipologia di cui al punto precedente.	Tali soggetti possono redigere un documento programmatico sulla sicurezza semplificato sulla base delle indicazioni riportate nel provvedimento a carattere generale dal titolo "Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali" del 27 novembre 2008	"Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali" del 27 novembre 2008
Organizzazioni di piccole e medie dimensioni o, comunque, non dotate al proprio interno di competenze specifiche e non rientranti nelle tipologie di cui al punto precedente.	Facsimile di DPS come illustrato nella "Guida operativa per redigere il Documento programmatico sulla sicurezza" . Nota bene: non è obbligatorio utilizzare tale facsimile.	"Guida operativa per redigere il Documento programmatico sulla sicurezza" dell'11 giugno 2004
Tutti gli altri titolari non rientranti nelle tipologie di cui al punto precedente.	Documento Programmatico sulla Sicurezza completo secondo le indicazioni riportate nel Codice e nell'allegato B.	Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.196), articolo 34, punto g, regola 19 dell'allegato B, "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, del D. Lgs. n.196

Riportiamo ora le novità normative di cui tener conto nella redazione del DPS per il 2009

le principali novità normative ed i relativi adempimenti di cui bisogna tener conto nell'aggiornamento del DPS per il 2009 sono:

- Amministratore di sistema
- Semplificazione delle misure di sicurezza
- Semplificazione notificazione
- Rottamazione PC ed affini
- Legge 18 marzo 2008 sui crimini informatici

AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Si tratta del provvedimento "[Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema](#)" del 27 novembre 2008, in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008. Nell'aggiornamento del DPS occorre allegare a quest'ultimo la lista degli amministratori già nominati cioè gli amministratori di trattamenti iniziati dopo il 25 gennaio 2009. Per i trattamenti iniziati prima di tale data la lista va prodotta entro il 30 giugno 2009. Ricordiamo che la "**lista degli amministratori di sistema**" è a sua volta un trattamento e quindi va inserito

nel censimento allegato al DPS. Analogamente va aggiornato il paragrafo **"Distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati"** con indicazione di quanto attuato in relazione a tale adempimento (nuove nomine, aggiornamento delle lettere di incarico, ecc.). Se sono state adottate nuove misure di sicurezza non già indicate nella precedente versione del DPS (ad esempio nuovi log in relazione agli adempimenti richiesti per l'amministratore di sistema) questa vanno riportate nel paragrafo del DPS a ciò deputato. Nel paragrafo dedicato alla **"Previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento"** è opportuno indicare i corsi sulla sicurezza o sulla privacy che gli amministratori di sistema (se necessario) seguiranno (o hanno già seguito) per "dimostrare" che essi sono "idonei" a ricoprire tale incarico. Infine nel capitolo relativo alla **"Descrizione dei criteri adottati per i trattamenti di dati personali affidati all'esterno della struttura del titolare"** vanno indicati quali outsourcer hanno (già) nominato e comunicato la lista degli amministratori.

DESIGNAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA OBBLIGATORIA PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il Garante per la *Privacy* è intervenuto al fine di indicare le misure e gli accorgimenti necessari per la designazione della figura dell'amministratore di sistema contro il rischio di incaute decisioni da parte dei titolari del trattamento di dati personali effettuati con sistemi elettronici.

In particolare, il Garante, oltre a ricordare i criteri dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, obbliga il titolare (impresa o professionista) che tratti dati personali dei propri lavoratori a rendere nota l'identità dell'amministratore di sistema già in sede di informativa al dipendente (art.13 del D.Lgs. n.196/03) oppure tramite il Disciplinare Tecnico circa l'uso della posta elettronica e di internet in azienda. Inoltre, il titolare, nell'ambito di verifiche periodiche sull'operato dell'incaricato (o responsabile), ha l'obbligo di adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi di questi ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici, con l'indicazione del periodo di tempo e dell'evento che li ha generati.

Infine, si rammenta la necessità di una lettera di incarico, sottoscritta dall'amministratore di sistema, che indichi specificamente i compiti ed i limiti delle funzioni delegate, per evitare il rischio che un intervento di manutenzione possa essere considerato un accesso non autorizzato ai dati con conseguente responsabilità anche penale per l'incaricato. **Le misure e gli accorgimenti prescritti devono essere introdotti entro il 23 aprile 2009, ovvero il centovesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del Provvedimento.**

SEMPLIFICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Si tratta del provvedimento **"Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali"** del 27 novembre 2008, in G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008 che riguarda: amministrazioni pubbliche e società private che utilizzano dati personali non sensibili (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono) o che trattano come unici dati sensibili dei dipendenti quelli relativi allo stato di salute o all'adesione a organizzazioni sindacali; piccole e medie imprese, liberi professionisti o artigiani che trattano dati solo per fini amministrativi e contabili.

MISURE DI SICUREZZA

In base al provvedimento del Garante, le categorie interessate:

- possono impartire agli incaricati le istruzioni in materia di misure minime anche oralmente;
- possono utilizzare per l'accesso ai sistemi informatici un qualsiasi sistema di autenticazione basato su un username e una password; lo username deve essere disattivato quando viene meno il diritto di accesso ai dati (es. non si opera più all'interno dell'organizzazione);
- in caso di assenze prolungate o di impedimenti del dipendente possono mettere in atto procedure o modalità che consentano comunque l'operatività e la sicurezza del sistema (ad es. l'invio automatico delle mail ad un altro recapito accessibile);
- devono aggiornare i programmi di sicurezza (antivirus) almeno una volta l'anno, e effettuare backup dei dati almeno una volta al mese.

MODALITÀ APPLICATIVE "SEMPLIFICATE " PER I TRATTAMENTI REALIZZATI SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI

- Agli incaricati sono impartite, anche oralmente, istruzioni finalizzate al controllo e alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali.
- Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e

custoditi dai medesimi incaricati fino alla restituzione in modo che a essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

SEMPLIFICAZIONE NOTIFICAZIONE

Si tratta del provvedimento "[Semplificazione al modello per la notificazione al Garante](#)" del 22 ottobre 2008, G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008.

Senza entrare nel merito di chi e per quali trattamenti deve fare la notifica qui si sottolinea semplicemente che le nuove "indicazioni" del provvedimento di cui sopra richiedono una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. È ovvio che, per chi fa la notifica, tale "descrizione generale" deve essere coerente con quanto riportato nel DPS.

ROTTAMAZIONE PC ED AFFINI

Si tratta del provvedimento "[Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche \(Raee\) e misure di sicurezza dei dati personali](#)" del 13 ottobre 2008, in G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008. Il Garante richiede che ogni titolare del trattamento deve adottare appropriate misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati personali trattati e la loro protezione anche nei confronti di accessi non autorizzati che possono verificarsi in occasione della dismissione dei menzionati apparati elettrici ed elettronici (artt. 31 ss. del Codice); ciò, considerato anche che, impregiudicati eventuali accordi che prevedano diversamente, produttori, distributori e centri di assistenza di apparecchiature elettriche ed elettroniche non risultano essere soggetti, in base alla particolare disciplina di settore, a specifici obblighi di distruzione dei dati personali eventualmente memorizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche a essi consegnate.

In pratica il Garante vuole che siano prevenuti accessi non consentiti ai dati personali memorizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate a essere:

- reimpiagate o riciclate
- smaltite mediante l'adozione delle misure da lui indicate nello stesso provvedimento

LEGGE 18 MARZO 2008 SUI CRIMINI INFORMATICI

Si tratta della "Legge 18 marzo 2008, n. 48 - ["Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"](#) che ha introdotto nuovi adempimenti per la sicurezza informatica in quanto ha modificato (art. 10) sia il "Codice in materia di protezione dei dati personali" sia (art. 7) il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (la cosiddetta "Responsabilità amministrativa delle imprese").

Di seguito l'elenco dei reati informatici trattati da questa legge.

- 420: attentato a impianti di pubblica utilità compreso il danneggiamento o la distruzione di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- 491-bis: falsità in un documento informatico pubblico o privato
- 615-ter: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- 615-quater: detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- 615-quinquies: diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- 617-quater: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- 617-quinquies: installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- 635-bis: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- 635-ter: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- 635-quater: danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- 640-quinquies: truffa del certificatore di firma elettronica

Vediamo in dettaglio alcuni di questi reati.

Art. 615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso (...) con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 615-quinquies: diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o

ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".

Nota: la norma quindi include non solo il software, ma anche l'hardware, comprendendo tutte quelle apparecchiature e dispositivi il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento. In pratica il "delitto" di cui all'art. 615 quinquies scatta non solo quando ci si procura virus e malware in genere, ma anche nel caso di la produzione, importazione, acquisto di dongle, smart card, skimmer e così via, laddove, naturalmente, si prestino ad un utilizzo illecito, al fine appunto di danneggiare o alterare un sistema informatico, ovvero i dati e programmi ivi contenuti.

Articolo 635 - bis: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio"

È opportuno che nel capitolo del DPS dedicato alle "Misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità" siano indicati, se già non presenti, per ciascuna di tale tipologia di possibile "crimine informatico" quali misure di sicurezza sono state (o saranno) adottate.

LE VERIFICHE DEL TITOLARE

L'articolo 29, **comma 5**, del "Codice in materia di protezione dei dati personali" recita che "il responsabile (interno o esterno ndr) effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal **titolare**, il quale, anche tramite verifiche periodiche, **vigila** sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie istruzioni. inoltre "se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità **forniscano idonea garanzia** del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza". In poche parole: il titolare del trattamento non può limitarsi a nominare i responsabili del trattamento dando loro istruzioni ma deve:

- assicurarsi che i responsabili abbiano le caratteristiche giuste per ricoprire tale ruolo (**responsabilità in eligendo**);
- deve vigilare che responsabili rispettino le istruzioni ricevute (**responsabilità in vigilando**).

Quanto sopra riportato nei confronti dei responsabili del trattamento è stato ripetuto dal Garante per la protezione dei dati personali in occasione del provvedimento "Misure e accorgimenti relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008, in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008 e dove il Garante usa per la prima volta l'espressione "due diligence" per indicare "gli accorgimenti e misure, tecniche e organizzative, volti ad agevolare l'esercizio dei doveri di controllo da parte del titolare" in relazione alle mansioni svolte dagli amministratori di sistema".

SU CHI DEVE "VIGILARE" IL TITOLARE?

Il titolare deve esercitare, in modo strutturato e periodico, direttamente la sua responsabilità "in vigilando" nei confronti di:

- responsabili interni da lui direttamente (o indirettamente) nominati;
- incaricati (o per meglio dire "classi di incaricati": marketing, risorse umane, sistemi informativi, consulenti esterni, ecc.);
- amministratori di sistema interni;
- responsabili esterni;
- società terze non nominate "responsabili esterni" ma che tuttavia gestiscono in un modo o nell'altro trattamenti del titolare (ad esempio: contitolari, titoli autonomi, outsourcer, ecc.).

Il titolare deve esercitare inoltre, anche qui in modo strutturato e periodico, ma indirettamente la sua responsabilità "in vigilando" nei confronti di:

- (sub)responsabili esterni, cioè responsabili esterni rispetto ai propri responsabili esterni (ad esempio: se il titolare ha nominato la società ABC responsabile esterno per il trattamento dei dati relativo alle buste paghe e la società ABC ha nominato a sua volta la software house "Pinco Pallino" responsabile esterno in qualità di outsourcer dei propri sistemi informativi allora "Pinco Pallino" è un (sub)responsabile esterno rispetto al titolare);
- amministratori di sistema nominati dai responsabili esterni, dai (sub)responsabili esterni, da società terze non nominate "responsabili esterni".

A CHI DEVE "RISPONDERE" IL TITOLARE?

Il titolare può essere chiamato a rispondere (e quindi a dover documentare e dimostrare il suo operato) della sua responsabilità in eligendo, in vigilando e in generale delle due diligence effettuate a diverse categorie di "stakeholder" (termine molto in voga per indicare i "portatori d interessi" cioè coloro che hanno titolo per richiedere che i loro interessi e/o diritti siano garantiti).

- Autorità:
 - Garante Privacy
 - Magistratura, Forze di polizia
 - Organismi di vigilanza (ad esempio Banca d'Italia nel caso di intermediari finanziari)
- Organismi di controllo interno:
 - Consiglio di Amministrazione
 - Collegio Sindacale
 - Comitati vari di controllo, sicurezza, audit
 - Compliance Officer (della società e del gruppo)
 - Internal Audit (della società e del gruppo)
 - Revisori dei Conti
 - Certificatori (Iso9001 ed affini)
 - Responsabile della Business Continuity (della società e del gruppo)
- "Interessati" che intendono esercitare il loro "diritto di accesso":
 - Dipendenti,
 - clienti,
 - fornitori
 - e chiunque voglia esercitare tale diritto.

IL "PRIVACY COMPLIANCE PLAN" DEL TITOLARE

A fronte di tali e tanti adempimenti è opportuno che il titolare adotti un approccio proattivo e che definisca all'inizio di ogni anno e comunque entro il 31 marzo (data di aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza) un vero e proprio "Privacy Compliance Plan", cioè un elenco articolato delle verifiche che saranno svolte rispetto agli adempimenti sopra delineati nel corso dei successivi 12 mesi. Perché il piano sia plausibile occorre che contenga (almeno) i seguenti elementi:

- attività da svolgere
- tempi di completamento previsti
- risorse aziendali dedicate a ciascuna attività
- deliverable per ciascuna attività
- rapporto di fine attività.

A TUTTI I NOSTRI ASSOCIATI VIENE INVIATA, UNITAMENTE ALLA RIVISTA "PROFESSIONE GEOMETRA" TUTTA LA MODULISTICA RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI SULLA PRIVACY :

- **Informativa fornitori**
- **Informativa dipendenti**
- **Informativa geometri**
- **Lettera per incarichi trattamento**
- **Lettera per responsabile del trattamento**

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l'indicazione della Fonte :

"Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure

"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it

SE NON DESIDERI PIU' RICEVERE LE NOSTRE NEWSLETTER SCRIVI UNA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO

professionegeometra@donnegeometra.it CON INDICATO NELL'OGGETTO **rimuovi**

Il tuo indirizzo verrà eliminato automaticamente

